

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 settembre 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1997, n. 1.

Interventi finanziari in favore delle Comunità Montane per il trasporto scolastico Pag. 3

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1997, n. 2.

Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge 36/1994 Pag. 4

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 27 gennaio 1997, n. 1.

Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 89 «Norme sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici» Pag. 7

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 1997, n. 6.

Ordinamento dell'apprendistato Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1997, n. 18.

Interventi a sostegno di istituzioni operanti a favore dei disabili visivi Pag. 14

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1997, n. 19.

Disciplina delle residenze polifunzionali Pag. 15

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1997, n. 33.

Modifica alla legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79 «Disciplina e classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici».
Pag. 16

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1993, n. 16 (Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico) Pag. 17

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 24.

Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei distretti industriali del Piemonte Pag. 18

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1997 n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 «Disciplina per l'assegnazione e fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» Pag. 21

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1997 n. 15.

Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività Pag. 23

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1997, n. 14.

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi relative ai diversi settori di intervento Pag. 24

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1997, n. 15.

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche nel Molise Pag. 25

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 12.

Istituzione della struttura regionale di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea Pag. 26

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 13.

Modifiche di leggi regionali in materia di cultura e sport (L.R. 4 aprile 1985, n. 11; L.R. 10 aprile 1995, n. 29; L.R. 25 agosto 1986, n. 30; L.R. 22 agosto 1994, n. 37).
Pag. 27

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 14.

Modifica della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 «Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46, e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20».
Pag. 29

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1997, n. 1.

Interventi finanziari in favore delle Comunità Montane per il trasporto scolastico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 31 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di consentire alle Comunità Montane di promuovere, ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, l'esercizio associato di servizi comunali relativi al trasporto scolastico, la Regione concede, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, un contributo in conto capitale per l'acquisto di uno scuolabus.

2. L'importo del contributo è determinato dalla Giunta regionale entro i limiti del 70 e 80 per cento della spesa ammissibile in relazione alla disponibilità finanziaria.

Art. 2.

Destinatari

1. Il contributo è riservato alle Comunità Montane che abbiano ricevuto, da almeno tre Comuni ricadenti nel rispettivo ambito territoriale, delega a gestire il servizio di trasporto degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo, pubbliche o private, aventi sede in uno dei Comuni delle Comunità.

2. La Comunità Montana delegataria provvede con fondi propri alla copertura della spesa eccedente l'entità del contributo.

Art. 3.

Oneri di gestione

1. Gli oneri relativi alla gestione del servizio, per la parte non gravante sul bilancio dell'Ente delegato, sono a carico dei Comuni i quali provvedono, annualmente, ai rimborsi alle Comunità Montane in base a un piano di riparto dalla stessa predisposto.

2. Ai Comuni di cui al precedente art. 2 competono gli interventi finanziari della Regione per trasporto scolastico previsti nel piano annuale di cui all'art. 6 della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78.

Art. 4.

Graduatoria dei beneficiari

1. La graduatoria delle Comunità Montane interessate, predisposta dalla Giunta regionale, è formulata tenendo conto del numero dei Comuni che hanno conferito la delega e sulla base dei seguenti ulteriori criteri in ordine di priorità:

- a) consistenza complessiva degli alunni utenti;
- b) estensione territoriale dei Comuni delegati;
- c) economicità della gestione associata;
- d) percorrenza chilometrica giornaliera.

Art. 5.

Procedure per la concessione del contributo

1. Ai fini dell'inserimento nella graduatoria di cui al precedente articolo, le Comunità Montane interessate presentano alla Giunta Regionale - Settore Diritto allo Studio, entro giorni 45 dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza contenente i dati di cui al precedente art. 4.

2. Alla domanda vanno allegati i seguenti atti:

deliberazioni consiliari, esecutive, dei Comuni, contenenti la delega alla gestione del Servizio trasporto scolastico, il relativo impegno di spesa e le modalità per il conferimento alle Comunità Montane degli eventuali scuolabus di proprietà e per l'utilizzazione del personale comunale adetto al servizio;

deliberazione, esecutiva, della Comunità Montana delegataria contenente, oltre che l'accettazione della delega, l'impegno a carico del bilancio dell'Ente per la copertura della spesa eccedente il contributo regionale;

piano economico-finanziario della gestione del servizio sulla base degli elementi di cui al precedente art. 4;

carta topografica della zona servita dallo scuolabus con l'indicazione degli itinerari da percorrere.

La Giunta Regionale, acquisite le istanze di cui al precedente comma 1, approva la graduatoria dei beneficiari, fissa l'entità del contributo e, salvi i casi di incompleta documentazione, provvede alla liquidazione delle somme assegnate.

Art. 6.

Gestione del servizio

1. Le Comunità Montane, nella gestione del servizio, garantiscono le condizioni di sicurezza, nonché di efficienza e funzionalità in rapporto alle esigenze delle singole categorie di utenti.

2. L'esercizio della funzione delegata non può essere interrotto nel corso dell'anno scolastico.

3. L'eventuale revoca della delega, da notificarsi alla Comunità Montana entro il mese di dicembre, non può avere efficacia prima del successivo anno scolastico.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 500.000.000, si provvede mediante utilizzazione della partita n. 20 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio finanziario in corso.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenze e cassa:

Cap. 323000 denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti»

in diminuzione L. 500.000.000

Cap. 42321 che assume la nuova diversa denominazione: «Interventi finanziari in favore dei Comuni montani e delle Comunità Montane per l'acquisto di scuolabus».

in aumento L. 500.000.000

La partita n. 20 dell'elenco n. 3, allegato al bilancio 1996 è soppressa.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 13 gennaio 1997

FALCONIO

97R0506

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1997, n. 2.

Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge 36/1994.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 31 gennaio 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 36/1994, la Regione Abruzzo con la presente legge disciplina le modalità per l'organizzazione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ed usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

2. Il servizio idrico integrato sarà di norma affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, salvo quanto disposto dall'art. 9, comma quarto e dall'art. 10, comma terzo della legge 36/1994; quest'ultimo termine è inderogabile.

Art. 2.

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 8 della legge 36/1994 riguardante l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, nonché nell'ambito delle attività di programmazione e pianificazione previste dagli artt. 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici integrati, delimita i seguenti ambiti territoriali ottimali rappresentati nella planimetria e nell'elenco dei comuni (allegato sub. A) alla presente legge e formarne parte integrante e sostanziale:

- ambito territoriale ottimale n. 1 Aquilano
- ambito territoriale ottimale n. 2 Marsicano
- ambito territoriale ottimale n. 3 Peligno Alto Sangro
- ambito territoriale ottimale n. 4 Pescara
- ambito territoriale ottimale n. 5 Teramano
- ambito territoriale ottimale n. 6 Chietino.

Art. 3.

Modifica degli ambiti territoriali ottimali

1. Le delimitazioni di cui all'art. 2 possono essere modificate per la necessità di ottimizzare la gestione o per armonizzare gli ambiti a sopravvenute scelte della programmazione regionale.

2. Alle modifiche provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali e gli enti di ambito di cui al successivo art. 6, previo parere dell'autorità di bacino interessata.

3. L'autorità di bacino esprime il proprio parere ed eventuali osservazioni entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine il parere si considera favorevolmente espresso.

4. Le eventuali proposte di modifica degli ambiti territoriali ottimali ricadenti nei bacini idrografici di rilievo nazionale, prima dell'approvazione del Consiglio regionale, sentiti gli organi interessati, sono sottoposte all'autorità di bacino per la determinazione di competenza di cui all'art. 12 comma quarto della legge 183/1989.

5. Il provvedimento di modifica di cui al comma 2 detta inoltre le disposizioni per adeguare lo statuto degli enti di ambito di cui al successivo art. 6 all'assetto risultante dalla nuova delimitazione.

Art. 4.

Gestione acque reflue

1. Al fine di consentire il riuso per scopi irrigui dell'acqua di risulta dalla depurazione, i consorzi di bonifica operanti nei territori degli ambiti, possono concorrere, previa convenzione con il competente soggetto gestore, alla gestione degli impianti di depurazione.

Art. 5.

Gestione impianti di depurazione

1. Per la gestione degli impianti di depurazione, in particolare per quelli di piccole e medie dimensioni, l'ente gestore dell'ambito dovrà tener conto dei progetti regionali di avvio dei giovani associati in cooperative beneficiari di finanziamenti relativi alla nuova occupazione.

Art. 6.

Modalità di cooperazione

1. Gli enti locali ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico integrato, costituito dai servizi indicati al precedente art. 1 entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A tal fine, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale provvedono a costituire un consorzio obbligatorio di funzioni ai sensi dell'art. 25, comma 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni denominato «ente di ambito».

3. Il Sindaco del comune che ha il maggior numero di abitanti residenti provvede a coordinare le attività strumentali alla costituzione dell'ente di ambito e, in particolare:

a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove apposite conferenze preliminari tra i Sindaci dei comuni appartenenti a ciascun ambito e, sulla scorta delle risultanze, predisponde la Convenzione e lo Statuto dell'ente di ambito sulla base degli schemi allegati sub. B) e sub. C) alla presente legge a formarne parte integrante e sostanziale;

b) trasmette, tempestivamente, ai comuni la convenzione e lo statuto dell'ente di ambito di cui al punto a) fissando contestualmente il termine perentorio di 60 giorni, entro il quale ciascun Consiglio comunale deve approvare a maggioranza assoluta dei componenti, senza modifiche, la Convenzione e lo Statuto;

c) trascorsi i 60 gg. di cui al punto b), entro 10 giorni, chiede l'intervento sostitutivo del Comitato regionale di Controllo, ai sensi dell'art. 48 della legge 142/1990, nel caso di inosservanza degli obblighi e termini suddetti;

d) assicura che la convenzione di cui all'allegato sub. B) della presente legge venga stipulata anche separatamente dai rappresentanti legali degli enti locali consorziati mediante contratto di diritto pubblico ricevuto dal Segretario del Comune con maggior numero di residenti facente parte del consorzio, ovvero da un notaio, entro il termine perentorio di 30 gg. dall'ultima approvazione;

e) convoca e presiede l'Assemblea di insediamento per l'elezione degli organi dell'ente di ambito;

f) assicura, con la struttura organizzativa e il personale del consorzio acquedottistico di cui alla legge regionale 66/1978 e seguenti operante nell'ambito, il primo funzionamento dell'ente di ambito.

4. Per l'espletamento del potere sostitutivo di cui al punto c) del comma precedente, il CO.RE.CO., entro 10 giorni, provvede a nominare un commissario «ad acta», al quale assegna 20 giorni per l'adempimento dell'incarico.

5. L'ente di ambito costituisce struttura unitaria competente all'esercizio associato delle funzioni degli enti locali relative all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato. Esso assume con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 11, la rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali associati ed esercita tutte le funzioni ad essi spettanti relativamente all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con il gestore o i gestori del servizio sia per quanto attiene alla sua instaurazione, modifica o cessazione.

Art. 7.

Poteri sostitutivi

1. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente articolo, alla costituzione dell'ente di ambito provvede la Regione attuando le procedure sostitutive previste dall'art. 48 della legge 142/1990.

2. Il Commissario straordinario all'uopo nominato approva la Convenzione e lo Statuto secondo gli schemi allegati sub. B) e sub. C) ed adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi dell'ente di ambito.

3. Le funzioni del Commissario straordinario cessano con la nomina del Presidente dell'ente di ambito.

4. Gli oneri conseguenti all'attività del Commissario sono posti a carico del bilancio dell'ente di ambito.

Art. 8.

Ordinamento dell'ente di ambito

1. L'ente di ambito è dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa. L'ordinamento dell'ente di ambito è stabilito dallo statuto di ciascun consorzio e dalle disposizioni del presente articolo.

2. Ciascun ente di ambito è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione annuale, sottoscritto da ciascun comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinato in rapporto all'entità della popolazione residente e/o delle utenze nel territorio del comune medesimo. La rappresentatività assembleare di ciascun comune è determinata in base alla quota di partecipazione di cui sopra; a quest'ultimo fine il numero dei voti di ciascun comune non può comunque superare il 20% del totale dei voti assegnati.

3. Ciascun ente di ambito può procedere ad acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri; possono, altresì, essere conferiti beni in natura dagli enti consorziati senza che gli stessi siano imputati alla quota di partecipazione. La valutazione sarà effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 del Codice Civile.

4. All'ente di ambito sono assegnati in uso o comodato gratuito le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'art. 4, comma 1 lettera F della legge 36/1994, di proprietà degli enti locali o enti pubblici o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali ed ai consorzi.

5. Ciascun ente di ambito è dotato di un Ufficio Direttivo che risponde del raggiungimento degli obiettivi di piano fissati dagli organi dell'ente medesimo. Gli enti di ambito possono stipulare tra loro apposite convenzioni per una più razionale ed economica utilizzazione degli uffici direttivi.

6. La copertura dei posti degli Uffici Direttivi avviene mediante contratto di diritto privato o pubblico, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 51 comma quinto della legge 142/1990.

Per accedere ai suddetti posti è necessario dimostrare il possesso di titoli e/o esperienze lavorative direttamente connessi ai posti da coprire in relazione alla peculiarità del servizio idrico integrato.

L'ente di ambito dispone inoltre di servizi amministrativi necessari a consentirne l'ordinario e regolare funzionamento degli organi e può avvalersi, per il funzionamento di tali servizi, di personale comandato dagli enti consorziati e/o dai consorzi acquedottistici esistenti.

L'ente di ambito, per specifiche prestazioni professionali, può avvalersi di consulenze esterne.

7. La contabilità dell'ente di ambito è disciplinata dalle norme vigenti per gli enti locali.

8. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'ente di ambito sono disciplinati dallo Statuto.

9. Per deliberare il programma di interventi ed il piano tecnico-finanziario di cui all'art. 11 comma 3 della legge 36/1994, la tariffa del servizio, la scelta delle forme di gestione, l'affidamento del servizio idrico integrato nonché il riconoscimento delle gestioni da salvaguardare ai sensi dell'art. 9 comma quarto della legge 36/1994, lo Statuto dell'ente di ambito prevede quorum tali da assicurare un'ampia adesione alle relative decisioni dei rappresentanti degli enti consorziati.

Art. 9.

Competenze dell'ente di ambito

1. L'ente di ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione, vigilanza e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato.

2. Le funzioni di competenza dell'ente di ambito attengono in particolare:

a) all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e depurazione esistenti;

b) all'approvazione del programma degli interventi e del piano tecnico-finanziario per la gestione integrata del servizio, sulla base dei criteri della convenzione — tipo approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 11 comma terzo della legge 36/1994, con indicazione delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi da tariffa;

c) alla scelta della forma di gestione del servizio tra quelle, anche obbligatorie, di cui all'art. 22, 3° comma lett. b), c) ed e) della legge 142/1990;

d) all'affidamento del servizio idrico integrato a gestori scelti con le forme indicate al precedente punto c) che potranno assumere titolarità dell'esercizio di altri servizi pubblici di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 12 della legge 36/1994;

e) all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano tecnico-finanziario di cui al precedente punto c) sulla scorta di una specifica attività di controllo di gestione e della qualità del servizio;

f) alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e segg. della legge 36/1994.

3. L'attività di vigilanza e controllo sui servizi di gestione ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standards economici, qualitativi, tariffari fissati nell'atto di concessione e nella convenzione stipulata con il soggetto gestore. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed il rispetto dei diritti dell'utente.

4. Al fine di consentire l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo previste dal comma 3, la convenzione di gestione, redatta sulla base dello schema-tipo approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 11 comma 3° della legge 36/1994, impone al gestore del servizio idrico integrato l'adeguamento della propria struttura in modo tale da garantire all'ente di ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione e di tutte le altre informazioni ritenute necessarie.

5. I dati di natura fisica, tecnica ed economico-finanziaria inerenti la gestione del servizio idrico integrato sono certificati da società specializzate in attività di certificazione, revisione e reporting o da un Collegio di revisori dei conti ai sensi di legge.

Art. 10.

Spese di funzionamento dell'ente di ambito

1. Le spese di funzionamento degli Uffici sono a carico del soggetto gestore e saranno disciplinate nella convenzione ai sensi dell'art. 11, comma 3° della legge 36/1994.

2. Le spese di funzionamento degli organi dell'ente di ambito gravano sui comuni consorziati in proporzione alle quote di partecipazione.

Art. 11.

Funzioni regionali

1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull'attività degli enti di ambito.

2. Le funzioni regionali di programmazione sono esercitate soprattutto in sede di adozione ed aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque di cui alla legge 319/1976 e successive modifiche nonché di aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli acquedotti.

3. Le funzioni regionali di controllo sull'attività degli enti di ambito sono svolte dall'Ufficio Piano generale acquedotti e gestione opere acquedottistiche collocato nel servizio tecnico del Settore Lavori Pubblici.

I lavori del suddetto ufficio saranno coadiuvati da una commissione regionale per la vigilanza e programmazione del servizio idrico integrato e per la tutela degli utenti composta da quattro membri designati dal Consiglio regionale ed uno nominato dalle associazioni di consumatori scelti tra persone aventi competenze giuridico-economico e tra persone esperte in materia di tutela ed uso delle acque sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.

4. Le funzioni di controllo riguardano principalmente:

a) la verifica della compatibilità dei programmi di intervento posti in approvazione dall'ente di ambito con gli obiettivi e le priorità stabiliti dalla Regione in sede di redazione ed aggiornamento del PRRA di aggiornamento del PRGA e, sul piano finanziario, in sede di determinazione, da parte della Giunta regionale, delle priorità di intervento in relazione alle disponibilità di contributi o investimenti regionali, statali e comunitari con particolare riferimento ai fondi di cui alla legge 183/1989.

b) la verifica dello stato di attuazione degli strumenti programmatici sopra indicati;

c) il controllo e confronto comparativo delle prestazioni dei gestori nei vari ambiti territoriali ottimali per quanto attiene i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per investimenti.

Per consentire lo svolgimento delle suddette attività di programmazione e controllo, l'ente di ambito è obbligato a fornire all'Ufficio di cui al precedente comma 3 tutti quei dati che si renderanno necessari e comunque da quest'ultima richiesti.

6. La Regione svolge inoltre le attività ispettive e di verifica eventualmente richieste dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'art. 21 della legge 36/1994.

Art. 12.

Vigilanza

1. Le competenze della Commissione di cui all'art. 11 saranno dettate da apposito regolamento che sarà approvato dalla Giunta regionale entro 90 gg. dall'approvazione della presente legge.

Art. 13.

Controllo di qualità

1. Ai fini del controllo di legge di qualità delle acque destinate al consumo umano potranno essere stipulate apposite convenzioni con l'ARTA, prevedendo in bilancio le adeguate risorse finanziarie.

Art. 14.

Effetti della costituzione dell'ente di ambito

1. Con la costituzione ed insediamento dell'ente di ambito, gli enti locali associati cessano l'esercizio delle funzioni individuali attinenti i propri servizi idrici per esercitarle in forma associata. Contestualmente l'ente di ambito assume legittimazione ad esercitare dette funzioni così come previsto al precedente art. 6.

2. Fino a quando l'ente di ambito non è in grado di sottoscrivere la convenzione con il gestore o i gestori del servizio idrico integrato e di determinare la tariffa del servizio medesimo, la tariffa delle gestioni in atto è determinata ed applicata dai soggetti gestori esistenti.

Art. 15.

Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato

1. Entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva la «convenzione-tipo per la gestione del servizio idrico integrato» ed il relativo «Disciplinare» in conformità di quanto previsto dall'art. 11 della legge 36/1994 e con i contenuti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, n. 47.

Art. 16.

Trasferimento del personale

1. Con successiva apposita legge, da adottarsi entro 5 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla disciplina delle forme e modalità per il trasferimento del personale di cui all'art. 12 comma 3 della legge 36/1994 ai soggetti gestori del servizio idrico integrato.

2. Ai fini del precedente comma la Giunta regionale provvede ad una ricognizione generalizzata sul territorio regionale delle forme di gestione od organizzazione dei servizi idrici esistenti in modo da disporre dell'esatta cognizione del personale impiegato.

3. Il personale di cui al comma 2 è quello in servizio presso gli enti gestori, alla data del 19 luglio 1996, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

4. I comuni e gli altri enti di cui al precedente comma sono tenuti a trasmettere i relativi dati entro 60 gg. dalla richiesta regionale.

Art. 17.

Coordinamento tra ambiti territoriali ottimali

1. Le interferenze dei servizi idrici integrati che intercorrono tra ambiti territoriali ottimali diversi all'interno della Regione ed in modo particolare quelle connesse a schemi acquedottistici che prevedono il trasferimento di risorse e l'uso comune di infrastrutture, sono disciplinate dalla Giunta regionale, fatte salve le competenze dell'autorità di bacino in tema di programmazione dell'uso della risorsa. A tal fine la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra i soggetti gestori degli ambiti territoriali interessati. Vengono fatte salve le derivazioni in atto che prevedono il trasferimento delle risorse in altro ambito ovvero quelle per le quali sono in corso domande di derivazione, nonché quelle previste in strumenti regolatori delle acque precedenti all'entrata in vigore della presente legge.

Per dette derivazioni, senza necessità di convenzione, la competenza è dell'ambito derivatore al quale è riservata la gestione della derivazione compresi i lavori relativi alla captazione.

L'ente di ambito del territorio nel quale ricade la derivazione a beneficio di altro ambito vigilerà invece sull'integrità del corpo idrico.

Per ogni controversia competente è la Giunta regionale salvo le competenze dell'ambito di bacino di cui alle note precedenti.

2. Il prezzo dell'acqua trasferita è definito in modo concordato sulla base di parametri ed indici obiettivi desunti dalla tariffa di riferimento. Nessun onere è comunque a carico dell'ente derivatore per le derivazioni in atto ovvero con domande in corso o previsti da precedenti strumenti regolatori di cui al comma 1 salvo i canoni dello Stato.

Art. 18.

Norme transitorie

1. Le attività di cui ai punti a), b) ed f) dell'art. 9, comma 2 della presente legge e gli adempimenti di cui ai punti c) e d) del comma 2 dell'art. 9 della presente legge, devono concludersi entro il termine perentorio di 1 anno dalla costituzione dell'ente di ambito.

2. Per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo, l'ente di ambito si avvarrà delle strutture e del personale del consorzio acquedottistico di cui alla legge regionale 66/1987 e segg.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta per l'affidamento del servizio idrico integrato.

4. I consorzi acquedottistici di cui al comma 2 del presente articolo, continueranno a gestire i servizi loro affidati fino all'organizzazione del servizio idrico integrato. Gli organi esecutivi dei consorzi e delle aziende consortili resteranno in carica fino all'affidamento dei servizi idrico integrato al nuovo soggetto gestore.

5. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui all'art. 4, comma 1, lett. f) della legge 36/1994, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferiti al soggetto gestore del servizio idrico integrato.

6. In attesa dell'organizzazione del servizio idrico integrato e dell'emanazione della tariffa di riferimento di cui agli artt. 13 e segg. della legge 36/1994, le spese di funzionamento dell'ente di ambito restano a carico dei consorzi acquedottistici di cui al comma 2.

Art. 19.

Abrogazione e rinvio

1. Sono abrogate le norme non compatibili con quelle della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 13 gennaio 1997.

FALCONIO

Il Governo ha preso atto delle comunicazioni n. 937/Segr. e n. 10488 inviate al Dipartimento Affari Regionali, con cui si segnala l'inserimento nel primo comma, ultimo rigo, dell'art. 17, per errore di dattilografia, delle parole «di cui alle note precedenti».

(Omissis).

97R0507

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 27 gennaio 1997, n. 1.

Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 89 «Norme sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:

Art. 1.

Animali esotici

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 89, rientrano nella definizione di animali esotici i mammiferi, gli uccelli, i rettili, gli anfibi delle specie facenti parte della fauna selvatica esotica, le cui popolazioni vivono stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei paesi di origine, delle quali non esistono in Italia popolazioni naturali anche se gli esemplari si sono riprodotti in stato di cattività nel territorio nazionale.

Art. 2.

Domande per la detenzione

1. I soggetti interessati a detenere animali esotici, sono tenuti a compilare domanda di autorizzazione, di cui all'Allegato I, da inoltrare, per mezzo del Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale - U.S.L. - territorialmente competente, al Sindaco del luogo entro Otto giorni dall'inizio della detenzione dell'animale o dalla nascita in stato di cattività ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 89/1990.

2. Alla domanda, oltre ai certificati di cui all'Allegato I, deve essere allegata, solo per le specie per le quali è prevista ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 1979, del decreto ministeriale 31 dicembre 1983 e della legge 7 febbraio 1992, n. 150, copia autentica della denuncia di possesso al Servizio Certificazioni CITES - Corpo forestale dello Stato.

Art. 3.

Domande per l'allevamento a fini commerciali e per il commercio

1. I soggetti interessati ad allevare gli animali esotici a fini commerciali o interessati al solo commercio degli stessi, sono tenuti a compilare apposita domanda di cui all'Allegato II da inoltrare, per mezzo del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente, al Sindaco del luogo.

2. Alla domanda deve essere allegata, solo per le specie per le quali è prevista ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 1979, del decreto ministeriale 31 dicembre 1983 e della legge 150/1992, copia autentica della denuncia di possesso al Servizio Certificazioni CITES - Corpo forestale dello Stato.

Art. 4.

Fase istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le domande di autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, sono presentate dall'interessato al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, che provvede a compiere gli accertamenti previsti per la fase istruttoria.

2. Spetta in particolare al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L.:

a) accertare la regolarità della domanda e della documentazione allegata;

b) accertare mediante colloquio, la conoscenza da parte del possessore dell'animale, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene riferite alle categorie di animali di cui all'allegato III del regolamento;

c) accertare i requisiti strutturali indicati all'articolo 5 del regolamento, ed i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri e delle aree destinate ad ospitare gli animali anche in relazione alla sicurezza delle persone.

3. Compiuti gli accertamenti, il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. inoltra, per il parere obbligatorio, la pratica, corredata dell'esito favorevole degli accertamenti, alla Commissione Tecnica Regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 89/1990.

4. Acquisito il parere obbligatorio della Commissione Tecnica Regionale, il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., trasmette la domanda per l'autorizzazione al Sindaco del luogo corredata del proprio parere favorevole.

Art. 5.

Requisiti delle strutture

1. Gli animali esotici, ai fini della detenzione, debbono disporre:

a) di uno spazio sufficiente che tenga conto delle esigenze comportamentali della specie;

b) di un ricovero interno adeguatamente riscaldato che tenga conto dell'habitat e delle abitudini della specie;

c) di una piscina di dimensioni adeguate nel caso di animali che necessitano di acqua per bagnarsi.

2. Gli animali che possono nuocere alla sicurezza delle persone, debbono disporre, a seconda del tipo, di recinzioni, di gabbie, di stalle o di contenitori.

3. Tutte le recinzioni, le gabbie, le stalle devono essere dotate di porte robuste, manovrabili e bloccabili dall'esterno, atte a separare due parti della recinzione o dalla gabbia o questa dalla stalla, in modo che gli addetti alle pulizie possano lavorare in condizioni di sicurezza.

4. Prima dell'acquisizione dell'animale, il detentore deve ottenere dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. il preventivo nullaosta tecnico concernente l'idoneità della recinzione, della gabbia, della stalla o del contenitore destinato ad accogliere l'animale.

Art. 6.

Strutture specifiche

1. Per talune specie di animali, le strutture devono presentare i seguenti requisiti specifici:

a) le gabbie per gli uccelli ed i recinti per i mammiferi sia all'aperto che al chiuso, debbono avere delle dimensioni che consentano agli animali di muoversi a proprio piacimento;

b) i recinti dei tilopodi e dei ruminanti debbono avere dimensioni adeguate per consentire il movimento degli animali, essere privi di angoli o sporgenze verso l'interno, ed essere dotati di una superficie coperta da roccia o altro materiale duro che consenta l'usura degli zoccoli;

c) i recinti degli animali scavatori devono essere dotati di una base ricoperta da uno strato di terreno soffice in cui l'animale può scavare.

Art. 7.

Nascite in stato di cattività

1. Le nascite in stato di cattività delle specie esotiche di cui alle definizioni del presente regolamento, devono essere certificate dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente.

2. il detentore, entro otto giorni dall'evento, deve avanzare al Servizio Veterinario di cui al comma 1 istanza di certificazione di nascita in stato di cattività e di autorizzazione alla detenzione del nuovo esemplare.

Art. 8.

Trasferimento o cessione dell'animale

1. Ogni trasferimento o cessione a qualunque titolo degli animali esotici, deve essere accompagnata da copia autentica delle certificazioni di importazione o di nascita o dalla dichiarazione di cessione del primo detentore di cui all'Allegato IV.

2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono riconsegnate al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente al momento della morte o dell'alienazione degli animali detenuti.

3. Il Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. competente per la località di partenza segnala al Servizio Veterinario dell'azienda competente per la località di arrivo lo spostamento degli animali esotici entro otto giorni dalla loro partenza.

Art. 9.

Specie esotiche allevate a scopo di commercio

1.1 detentori delle specie esotiche allevate a scopo di commercio, per le quali già risultino esistenti allevamenti in grossa quantità nei paesi di origine e non tutelati dal norma cites, non sono soggetti:

a) alla certificazione entro Otto giorni dalla nascita;

b) all'autorizzazione per la detenzione di nuovi soggetti;

c) alla certificazione immediata di morte.

2. I detentori, devono munirsi di apposito registro su cui indicare le date ed il numero delle nascite, delle morti e delle detenzioni dei nuovi esemplari, nonché le norme e l'indirizzo dei nuovi detentori di cui all'Allegato IV cui si è effettuato il trasferimento o cessione degli animali. I registri devono essere disponibili durante gli interventi di vigilanza veterinaria di cui all'articolo 11 e preventivamente vidimati dal Servizio Veterinario territorialmente competente.

Art. 10.

Registrazione di carico e scarico

1. I commercianti e gli allevatori per il commercio di animali esotici devono munirsi di apposito registro di carico e scarico conforme all'Allegato V e regolarmente vidimato dal Servizio Veterinario territorialmente competente.

2. La regolare tenuta del registro di carico e scarico è periodicamente verificata, almeno una volta l'anno, nel corso degli interventi di vigilanza di cui all'articolo 11.

Art. 11.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio o altro organo tecnico eventualmente preposto alla materia, controlla periodicamente, almeno una volta l'anno, le condizioni di detenzione degli animali esotici in stato di cattività, nonché le condizioni di manutenzione ed efficienza delle strutture di cui agli articoli 5 e 6.

2. Lo stato di cattiva detenzione degli animali, nonché l'assenza o l'irregolarità delle certificazioni di origine e/o di detenzione, allevamento e commercio degli animali, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 89/1990.

Art. 12.

Modalità di trasporto

1. Gli animali di cui al presente regolamento, che vengono spediti da o verso il territorio regionale, o comunque che vi transitano, debbono essere posti in contenitori conformi alle esigenze delle singole specie, con riferimento a norme e regolamenti internazionali esistenti in materia.

2. I colli che contengono animali spediti, devono consentire un sufficiente ricambio di aria in relazione alla specie ed al numero degli animali contenuti e devono essere tenuti in luoghi areati non esposti a temperature troppo calde o fredde in relazione alle esigenze della specie trasportata.

3. Qualora il trasporto duri più di 12 ore deve essere assicurata la cura delle esigenze fisiologiche dell'animale trasportato.

4. Gli automezzi che trasportano mammiferi di grande mole, devono avere pavimenti e pareti ben connessi, in modo da evitare, durante il trasporto, spargimento di liquidi fisiologici. I pavimenti sono dotati di vasche per la raccolta dei liquidi e la cubatura e l'areazione del mezzo di trasporto deve essere confacente alla specie ed al numero degli animali trasportati.

5. Per i mammiferi di qualunque specie che ne hanno necessità, il pavimento degli automezzi e dei contenitori sono costruiti in materiale antisdrucciolo; le operazioni di carico e scarico degli animali dai mezzi di trasporto devono avvenire tramite l'utilizzazione di piani di carico atti a garantire l'incolumità e il benessere degli animali trasportati.

6. I pavimenti e le pareti dei mezzi di trasporto degli animali devono comunque essere privi di qualunque sporgenza che possa arrecare danno all'animale durante il trasporto.

Art. 13.

Vigilanza sui circhi equestri

1. Al fine di consentire la vigilanza esercitata dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, i circhi equestri, i serragli ed i giardini zoologici viaggianti, prima di ogni insediamento nel territorio regionale, devono segnalare, con almeno cinque giorni di anticipo all'Assessorato Regionale competente in materia di medicina veterinaria, il luogo dove intendono insediarsi, la durata della permanenza, la specie ed il numero degli animali al seguito.

2. L'ufficio regionale di cui al precedente comma comunica al Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente l'arrivo dei circhi equestri, dei serragli e dei giardini zoologici viaggianti entro le ventiquattro ore lavorative successive al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

Art. 14.

Disposizione transitoria

1. I commercianti di animali esotici già in possesso di autorizzazione alla vendita, qualora intendano continuare la vendita, devono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Sindaco competente per territorio nuova istanza autorizzativa ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 89/1990 e del regolamento.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 27 gennaio 1997

BADALONI

Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 luglio 1996, con deliberazione n. 214, vistata dalla Commissione di controllo in data 27 novembre 1996, con verbale n. 1280/2.

(Omissis).

97R0474

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 1997, n. 6.

Ordinamento dell'apprendistato.

-(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 22 aprile 1997)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nozione di apprendista

1. Ai sensi della presente legge sono considerati apprendisti i giovani che:

a) alla data della loro assunzione abbiano compiuto il quindicesimo e non superato il venticinquesimo anno di età, fatte salve le deroghe previste da leggi nazionali o provinciali oppure dagli accordi di cui all'articolo 2, comma 6;

b) siano occupati, in base ad un contratto scritto di apprendistato, presso un'azienda autorizzata alla formazione di apprendisti;

c) imparino, mediante tirocinio aziendale integrato da regolare frequenza di scuola professionale, una professione fra quelle definite oggetto di rapporto di apprendistato ai sensi dell'articolo 2.

2. La prosecuzione di un rapporto di apprendistato temporaneamente interrotto è consentita anche a chi abbia superato l'età massima ammessa, a condizione che l'interruzione non sia stata di durata superiore ad un anno.

Art. 2.

Attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato, quadro formativo e periodo di apprendistato

1. Sono oggetto di un rapporto di apprendistato le attività professionali attinenti ai settori della produzione e dei servizi, le quali richiedono, al fine del conseguimento della specifica qualifica professionale, una formazione sia teorica che pratica.

2. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la commissione provinciale per l'apprendistato, sono individuate le attività professionali di cui al comma 1. Per le professioni attinenti al settore artigiano è richiesto inoltre il parere della commissione provinciale dell'artigianato.

3. Con appositi accordi sindacali, stipulati in sede provinciale fra le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, sono definiti, per ciascuna delle professioni individuate ai sensi del comma 2, il quadro formativo e la durata del periodo di apprendistato.

4. I quadri formativi contengono un'elencazione delle tecniche e delle nozioni che l'azienda, durante il periodo di apprendistato, è tenuta ad impartire all'apprendista, avuto riguardo alle sequenze produttive dei singoli settori. Nell'elaborare i quadri le parti dell'accordo possono fare ricorso al supporto organizzativo e metodologico delle strutture di formazione professionale. Relativamente al settore artigiano i quadri formativi si ispirano ai contenuti dei corrispondenti profili professionali previsti dall'articolo 12 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.

5. Nella determinazione della durata del periodo di apprendistato le parti firmatarie degli accordi tengono conto della complessità tecnica di ciascuna professione e del grado di difficoltà legato al suo apprendimento. In ogni caso vanno rispettati i limiti massimi di durata stabiliti dalla legislazione statale.

6. In armonia con quanto previsto dall'articolo 21 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, gli accordi di cui al comma 3 possono elevare fino a ventinove anni l'età massima di assunzione.

7. Ove le parti sociali rispetto ai quadri formativi non trovino un accordo entro i ventiquattro mesi successivi alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 2, e qualora un'eventuale proposta di mediazione dell'assessore provinciale competente in materia di apprendistato, formulata su comune richiesta delle parti sociali, non venga accettata dalle stesse entro un ulteriore periodo di dodici mesi, la Giunta provinciale determina, surrogandosi alle parti, i quadri formativi.

Art. 3.

Cumulo e riduzione dei periodi di apprendistato

1. I periodi di servizio professionalmente uniformi, prestati in qualità di apprendista presso più aziende, si cumulano ai fini del computo del periodo di apprendistato stabilito a norma dell'articolo 2. Si cumulano altresì i servizi temporaneamente interrotti.

2. Il periodo di apprendistato stabilito a norma dell'articolo 2 può essere ridotto d'intesa fra il datore di lavoro e l'apprendista qualora l'apprendista sia in grado di raggiungere in tempi minori il traguardo formativo. La riduzione del periodo deve comunque essere compatibile con il periodo scolastico prescritto e non deve ostacolare la regolare conclusione della scuola professionale da parte dell'apprendista.

Art. 4.

Assunzione di apprendisti

1. L'assunzione di apprendisti è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal direttore della Ripartizione provinciale Artigianato ed è legata all'azienda ed al suo titolare.

2. L'autorizzazione ha validità illimitata ed è condizionata al rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e, in quanto applicabili, nelle leggi statali.

3. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento circa la sussistenza di condizioni atte a garantire un addestramento conforme al quadro formativo, ed in particolare:

a) se il datore di lavoro ovvero il collaboratore incaricato dell'addestramento siano in possesso dei necessari requisiti professionali e pedagogici;

b) se l'azienda abbia adatte caratteristiche tecniche ed organizzative.

4. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 3 può essere chiesta la collaborazione della Ripartizione provinciale Lavoro ovvero, limitatamente al settore artigiano, della commissione provinciale dell'artigianato.

5. Con regolamento di esecuzione, emanato dopo aver sentito le associazioni più rappresentative dei datori di lavoro, sono determinati i requisiti professionali minimi che il datore di lavoro ovvero il collaboratore incaricato dell'addestramento deve possedere.

6. I datori di lavoro che con sentenza passata in giudicato sono stati condannati per reati concernenti lesioni dell'integrità fisica, psichica e morale di propri dipendenti non possono occupare apprendisti fino a quando non abbiano ottenuto la riabilitazione.

7. Il direttore della Ripartizione provinciale Artigianato, sentita la commissione provinciale per l'apprendistato di cui all'articolo 14, revoca l'autorizzazione all'addestramento di apprendisti:

a) qualora l'attività dell'azienda o la sua organizzazione abbiano subito mutamenti tali da pregiudicare un addestramento conforme al quadro formativo;

b) qualora siano accertati inabilità, grave negligenza o violazioni dei doveri nell'addestramento degli apprendisti;

c) e in ogni caso, qualora non siano più date le condizioni previste ai commi 2 e 3 per il rilascio dell'autorizzazione.

8. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1 e 7 del presente articolo e al comma 4 dell'articolo 5 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla notifica. La Giunta provinciale decide sul ricorso sentita la commissione provinciale per l'apprendistato. Il ricorso contro il provvedimento di revoca ha effetto sospensivo ed è da considerarsi accolto, qualora non venga notificata entro sessanta giorni la relativa decisione.

9. Per gli accertamenti di cui al comma 7 la commissione provinciale per l'apprendistato effettua opportune indagini. In particolare essa può compiere ispezioni presso l'azienda, avvalendosi anche dell'Ufficio provinciale Ispettorato del lavoro, nonché sentire il datore di lavoro, gli apprendisti interessati e gli insegnanti competenti della scuola professionale.

10. Gli insegnanti sono tenuti ad informare, tramite la direzione scolastica, l'Ufficio apprendistato e maestro artigiano, ogni qualvolta nell'ambito dell'attività didattica riscontrino rilevanti lacune formative negli apprendisti.

Art. 5.

Addestramento extraaziendale

1. Ai fine di integrare l'addestramento pratico in azienda, ed in particolare di colmare eventuali carenze rispetto al quadro formativo e di avvicinare gli apprendisti alle nuove tecnologie, la Provincia può, sentite le associazioni di categoria, organizzare corsi di addestramento extraaziendale.

2. I corsi di addestramento extraaziendale possono essere organizzati anche da enti, associazioni di categoria o gruppi di mestiere, singoli o consorziati, che, a loro volta, possono eventualmente fare riferimento al supporto progettuale, organizzativo e didattico delle strutture di formazione professionale. La Provincia sostiene l'iniziativa di terzi concorrendo alle spese effettive fino all'intera copertura delle stesse.

3. Per l'attuazione di corsi di addestramento extraaziendale le organizzazioni di cui al comma 2 possono utilizzare anche strutture formative della Provincia e stipulare a tale scopo apposite convenzioni. Ciò vale anche per la realizzazione di qualsiasi altra iniziativa di addestramento, aggiornamento e specializzazione professionale.

4. La frequenza dei corsi è facoltativa, salvo che il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 sia subordinato al vincolo della frequenza. Limitatamente al settore artigiano l'imposizione di tale vincolo è soggetta al parere della commissione provinciale dell'artigianato.

5. La frequenza dei corsi di addestramento extraaziendale non è sostitutiva dell'insegnamento impartito dalla scuola professionale, né comporta l'interruzione del rapporto di lavoro. Durante la frequenza l'apprendista ha diritto alle stesse provvidenze che sono previste per la frequenza della scuola professionale.

Art. 6.

Limiti nell'assunzione di apprendisti e orario di lavoro

1. Alle aziende è consentita l'assunzione di un apprendista per ogni persona qualificata o specializzata. L'assunzione di due apprendisti invece è consentita per ogni persona che sia iscritta al ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, sostituito dall'articolo 10 della legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8, o che abbia frequentato e concluso con profitto un corso specifico per formatori aziendali organizzato dalla Provincia o da essa riconosciuto.

2. L'assessore provinciale competente in materia di apprendistato, sentita la commissione provinciale per l'apprendistato, può autorizzare l'assunzione di apprendisti in numero eccedente i limiti di cui al comma 1, qualora un'azienda offra sufficienti garanzie per un proficuo addestramento.

3. L'orario settimanale di lavoro degli apprendisti di norma è quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. Una sua riduzione in misura limitata può essere concordata tra le parti purché l'apprendista, ciò nonostante, sia in grado di acquisire, entro i termini massimi di durata previsti dagli accordi sindacali, tutte le tecniche e nozioni previste dal quadro formativo. La riduzione va indicata nel contratto di apprendistato.

Art. 7.

Scuola professionale per apprendisti

1. L'apprendista deve frequentare la scuola professionale per l'intera durata fissata dai rispettivi piani di insegnamento. L'obbligo sorge con l'inizio del rapporto di apprendistato. Qualora il rapporto inizi ad anno scolastico inoltrato in modo da compromettere il profitto finale, la frequenza è rinviata all'anno successivo. La decisione in merito spetta al direttore della scuola professionale.

2. Sono ammessi a frequentare temporaneamente la scuola professionale i giovani che, pur non essendo soggetti di un rapporto di apprendistato, abbiano assolto l'obbligo scolastico. La successiva regolare frequenza è soggetta alla condizione che il giovane, entro tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico, abbia instaurato un rapporto di apprendistato.

3. Ai giovani che durante l'anno scolastico risolvano o concludano il rapporto di apprendistato è consentito di continuare la frequenza e di terminare l'anno in corso.

4. I giovani occupati con contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, e modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 1º giugno 1991, n. 169, sono ammessi a frequentare la scuola professionale per gli apprendisti qualora ciò favorisca il raggiungimento degli obiettivi del progetto formativo.

5. Sono altresì ammesse a frequentare la scuola professionale le persone che intendano conseguire la qualifica professionale in una delle attività di cui all'articolo 2, alle quali, tuttavia, sia precluso, per aver superato l'età massima o per altre ragioni di carattere giuridico, sia un rapporto di apprendistato ai sensi della presente legge sia un rapporto di formazione e lavoro ai sensi della legge 19 dicembre 1984, n. 863.

6. I frequentanti di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno diritto alle provvidenze previste a favore degli apprendisti.

7. Le ore di frequenza della scuola professionale sono considerate ore lavorative a tutti gli effetti.

8. Il consiglio di classe, in concomitanza con il giudizio scolastico finale, può attribuire ad apprendisti distinti per eccezionale merito scolastico l'abilitazione all'accesso alla terza classe dei corsi triennali di addestramento professionale. Tale abilitazione viene annotata sulla pagella dell'ultimo anno della scuola professionale.

Art. 8.

Organizzazione della scuola professionale

1. L'insegnamento nella scuola professionale è impartito:

- a) in corsi annuali, con almeno un giorno di frequenza alla settimana;
- b) in corsi a tempo pieno;
- c) in base ad altre appropriate modalità.

2. Le ripartizioni provinciali Formazione professionale elaborano, in armonia con i quadri formativi e tenuto conto delle proposte formulate dalle organizzazioni di categoria, i piani di insegnamento didattici dei corsi. I piani di insegnamento sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Per gli apprendisti che dimostrano uno scarso profitto scolastico le scuole professionali possono organizzare, al di fuori dell'orario lavorativo dell'azienda, corsi di recupero a frequenza facoltativa.

4. Gli apprendisti che possiedano specifiche conoscenze teorico-professionali o un elevato livello di cultura generale possono essere esonerati, interamente o parzialmente, dall'obbligo della frequenza scolastica. La decisione in merito è adottata dal direttore della scuola professionale sulla base di criteri fissati d'intesa fra le ripartizioni Formazione professionale.

5. Le direzioni delle scuole professionali sentono le rispettive organizzazioni di categoria ogniqualvolta intendano operare investimenti di rilevante entità nell'attrezzatura tecnica dei propri laboratori.

6. L'iscrizione degli apprendisti alla scuola professionale avviene d'ufficio a cura della Ripartizione provinciale Artigianato. La scuola professionale dà conferma dell'avvenuta iscrizione al datore di lavoro e all'apprendista e comunica con tempestività la data di inizio delle lezioni.

Art. 9.

Aziende ad esercizio stagionale

1. Alle aziende ad esercizio stagionale è consentito di occupare apprendisti qualora sia garantito, nonostante i limitati periodi di attività, un addestramento conforme al quadro formativo. In tal caso il contratto di apprendistato può essere stipulato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, per la durata della stagione lavorativa e comunque per un periodo non inferiore a dieci settimane.

2. Ai fini del computo del periodo di apprendistato fissato a norma dell'articolo 2 si cumulano i singoli periodi di servizio prestatosi nella medesima professione. Sono cumulati altresì i periodi di frequenza della scuola professionale ed i periodi di congedo ordinario.

3. Gli apprendisti assunti con contratto stagionale possono frequentare la scuola professionale anche nei periodi interstagionali. La retribuzione spettante per le ore scolastiche è commisurata in proporzione all'effettiva durata del rapporto lavorativo e compete anche qualora la frequenza del corso si protragga oltre la chiusura dell'esercizio stagionale oppure nel caso in cui il corso abbia inizio solo a rapporto lavorativo già cessato.

Art. 10.

Doveri del datore di lavoro

1. Oltre all'osservanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro giovanile, il datore di lavoro deve:

a) garantire all'apprendista un adeguato addestramento in tutte le fasi dell'attività lavorativa conformemente al quadro formativo, provvedendovi di persona o tramite collaboratori in possesso di specifica qualifica professionale; all'apprendista non devono essere affidati lavori estranei al quadro formativo;

b) concedere il tempo necessario per frequentare la scuola professionale e per presentarsi ai relativi esami, avendo cura che tale frequenza avvenga regolarmente ed avvertendo sollecitamente la direzione scolastica in caso di malattia od altro motivo di assenza;

c) informare con regolarità i genitori dell'apprendista o chi ne fa le veci sul profitto da questi conseguito;

d) iscrivere, al termine del periodo di addestramento, la qualifica conseguita nel libretto di lavoro;

e) presentare alla Ripartizione provinciale Artigianato copia del contratto di apprendistato entro trenta giorni dall'assunzione;

f) corrispondere all'apprendista puntualmente il salario dovuto a norma del contratto collettivo di lavoro vigente.

Art. 11.

Doveri dell'apprendista

1. L'apprendista deve:

a) svolgere con diligenza le mansioni affidategli a scopo di addestramento e attenersi alla disciplina aziendale;

b) seguire puntualmente le istruzioni impartitegli dal datore di lavoro o dall'istruttore;

c) mantenere i segreti aziendali e professionali e trattare con cura i materiali, gli attrezzi ed i macchinari affidatigli;

d) informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di malattia od altro impedimento;

e) frequentare regolarmente e con diligenza la scuola professionale e attenersi all'ordinamento interno della scuola;

f) presentare regolarmente al datore di lavoro gli attestati e le comunicazioni della scuola professionale.

Art. 12.

Contratto di apprendistato

1. Il rapporto di apprendistato è regolato da contratto scritto stipulato fra il datore di lavoro e l'apprendista o l'esercente la potestà. Il contratto di regola viene stipulato per l'intero periodo d'apprendistato previsto.

2. Il contratto di apprendistato deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) nome e cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza dell'apprendista nonché, ove occorra, dell'esercente la potestà;
- b) nome e cognome, data e luogo di nascita del datore di lavoro, nonché la sede dell'azienda e del posto di lavoro;
- c) indicazione dell'attività professionale oggetto dell'apprendistato;
- d) impegno del datore di lavoro a conformare l'addestramento al relativo quadro formativo;
- e) durata del periodo di apprendistato;
- f) impegno del datore di lavoro a rispettare le disposizioni dei contratti collettivi;
- g) data di inizio e di fine apprendistato;
- h) durata del periodo di prova.

3. Il contratto di apprendistato può essere stipulato per una durata inferiore a quella prevista al comma 1, qualora l'apprendista sia assunto in sostituzione di altro apprendista temporaneamente assente dall'azienda, nei confronti del quale è obbligatoria la conservazione del posto di lavoro. In tal caso il contratto deve recare l'indicazione del nominativo dell'apprendista sostituito e della causa dell'assenza.

Art. 13.

Risoluzione anticipata del rapporto di apprendistato

1. Al datore di lavoro che licenzi un apprendista prima del termine del periodo di apprendistato senza che sussista uno dei motivi di cui al comma 3, non è consentito assumere altri apprendisti per la durata di tre mesi.

2. Analogamente l'apprendista che risolva anticipatamente il rapporto di apprendistato senza che sussista uno dei motivi di cui al comma 4 non può iniziare, per la durata di tre mesi, un nuovo rapporto di apprendistato inerente alla stessa attività professionale.

3. Sussistono i motivi di cui al comma 1 qualora:

- a) l'apprendista commetta un furto, un'appropriazione indebita o altro grave fatto che sia incompatibile con la continuazione del rapporto di apprendistato;
- b) l'apprendista riveli ad altre persone un segreto professionale o aziendale;
- c) l'apprendista sia assente, ingiustificatamente, dal posto di lavoro per più di tre giorni consecutivi, oppure lo abbandoni ripetutamente senza autorizzazione;
- d) l'apprendista trascuri gravemente i suoi doveri;
- e) l'apprendista non frequenti, benché richiamato, la scuola professionale;
- f) il datore di lavoro sia costretto, per motivi di economia aziendale, a ridimensionare notevolmente l'azienda;
- g) il rapporto di apprendistato venga risolto consensualmente.

4. Sussistono i motivi di cui al comma 2 qualora:

- a) l'apprendista non possa proseguire il rapporto di apprendistato senza danni per la propria salute;
- b) il datore di lavoro o l'addetto all'addestramento trascuri gravemente i suoi doveri ovvero si verifichi una situazione tale da rendere impossibile la continuazione del rapporto di apprendistato;
- c) la sede dell'azienda, rispettivamente il posto di lavoro o la residenza della famiglia, vengano trasferiti in altro luogo difficilmente raggiungibile dall'apprendista;
- d) si verifichino eventi tali da richiedere la presenza permanente dell'apprendista in famiglia;
- e) l'apprendista abbandoni l'attività oggetto dell'apprendistato;

f) un cambiamento del luogo di lavoro comporti per l'apprendista un rilevante avvicinamento alla famiglia;

g) il rapporto di apprendistato venga risolto consensualmente.

5. Il rapporto di apprendistato cessa di diritto anche prima del decorso del periodo previsto, qualora:

- a) l'azienda cessi l'attività;
- b) al datore di lavoro venga revocata l'autorizzazione di cui all'articolo 4;
- c) l'apprendista sia stato escluso dalla scuola professionale a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63;
- d) ciò sia determinato da norme di legge o di regolamento.

6. Il divieto temporaneo di assunzione rispettivamente di accesso a nuovo rapporto previsto ai commi 1 e 2 è disposto dal direttore della Ripartizione provinciale Artigianato sentita la commissione per l'apprendistato. Contro il provvedimento del direttore di ripartizione è proponibile il ricorso gerarchico alla Giunta provinciale.

Art. 14.

Commissione per l'apprendistato

1. Presso la Ripartizione provinciale Artigianato è istituita la commissione provinciale per l'apprendistato. Essa, oltre ad esercitare le funzioni specifiche attribuitele dalla presente legge, è chiamata ad esprimere pareri, proposte e suggerimenti in relazione a specifiche questioni riguardanti l'apprendistato.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dalla Giunta provinciale rispettando l'importanza dei diversi settori economici per l'addestramento professionale e dura in carica per quattro anni. Essa è composta:

- a) dall'assessore provinciale competente in materia di apprendistato o da un funzionario da questi delegato, in qualità di presidente;
- b) da un rappresentante dei datori di lavoro;
- c) da un rappresentante dei lavoratori dipendenti;
- d) dal direttore di una delle ripartizioni provinciali Formazione professionale o da un funzionario da questi delegato;
- e) dal direttore dell'ufficio Ispettorato del Lavoro;
- f) da un esperto in materia.

3. Su richiesta delle parti la commissione provinciale per l'apprendistato funge da istanza arbitrale nelle controversie tra datori di lavoro ed apprendisti vertenti su questioni inerenti all'addestramento in azienda o ad un'eventuale risoluzione anticipata del rapporto di apprendistato.

4. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

5. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. A prescindere dal diritto alla rappresentanza etnica, il gruppo linguistico ladino può essere incluso nella composizione della commissione.

6. Ai membri della commissione sono corrisposti, in quanto spettino, il trattamento economico e di missione previsti dalla vigente normativa provinciale.

7. Funge da segretario un impiegato della Ripartizione provinciale Artigianato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Art. 15.

Ammissione all'esame di fine apprendistato

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di fine apprendistato gli apprendisti che abbiano già terminato o terminino entro il mese fissato per l'esame, il periodo indicato nel contratto di apprendistato ed abbiano concluso, con esito positivo, la scuola professionale.

2. È altresì ammesso all'esame di fine apprendistato chi è in possesso del diploma di uno specifico corso di addestramento professionale triennale ed abbia successivamente svolto, alle dipendenze di un'azienda, un periodo di pratica professionale di almeno dodici mesi. Periodi di pratica professionale inferiori a quattro mesi non vengono sommati per raggiungere i dodici mesi previsti.

3. Chi ha superato il ventunesimo anno di età è ammesso all'esame di fine apprendistato prescindendosi dal possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. In questo caso il candidato deve sostenere un esame preliminare su tutte le materie teoriche oggetto di insegnamento nell'ultimo corso della scuola professionale.

4. La domanda di ammissione all'esame, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, è presentata alla direzione della scuola professionale competente. L'ammissione all'esame è disposta dal direttore della scuola.

Art. 16.

Commissione di esame di fine apprendistato

1. L'assessore provinciale competente in materia di apprendistato nomina, per la durata di cinque anni, le commissioni di esame distinte per i gruppi linguistici tedesco e italiano. Sono nominate apposite commissioni per il gruppo linguistico ladino, qualora l'insegnamento della scuola professionale sia impartito anche in lingua ladina.

2. Le commissioni d'esame sono composte:

a) dal direttore di una scuola professionale od insegnante da questo delegato, in qualità di presidente;

b) da un insegnante di scuola professionale del settore;

c) da un datore di lavoro e da un lavoratore dipendente con specifica preparazione professionale.

3. Per ogni membro è nominato un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Per professioni similari può essere istituita un'unica commissione di esame.

5. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti sono nominati su proposta delle organizzazioni di categoria e sindacali più rappresentative in provincia.

6. L'assessore provinciale competente in materia di apprendistato invita per iscritto le organizzazioni di cui al comma 5 a presentare le relative designazioni. Qualora entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'invito queste non vengano presentate, l'assessore procede autonomamente alla nomina.

7. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Deve astenersi dall'esame e dallo scrutinio il membro della commissione che sia parente o affine del candidato fino al terzo grado ovvero si trovi con esso in rapporto di lavoro o societario.

9. Ai membri della commissione sono corrisposti, in quanto spettino, il trattamento economico e di missione secondo la vigente normativa provinciale.

10. Il segretario della commissione di esame è nominato dal presidente della commissione stessa.

Art. 17.

Diploma di fine apprendistato

1. Al candidato che abbia superato l'esame di fine apprendistato la commissione rilascia apposito attestato sottoscritto dal presidente della commissione e recante i voti per ciascuna delle due parti d'esame nonché il giudizio complessivo.

2. Sulla base dell'esito dell'esame l'assessore provinciale competente in materia di apprendistato rilascia il diploma di fine apprendistato, rispettivamente il diploma di lavorante artigiano.

Art. 18.

Studi e competizioni comparative

1. Al fine di promuovere l'istituto dell'apprendistato e di favorire il suo sviluppo qualitativo e quantitativo la Provincia può:

a) organizzare convegni, seminari e viaggi di studio;

b) svolgere, direttamente o tramite istituti pubblici o privati, ricerche ed indagini;

c) promuovere ogni azione informativa atta a suscitare l'interesse dei giovani per l'apprendistato.

2. L'amministrazione provinciale può organizzare competizioni comparative fra apprendisti oppure consentire, assumendone le relative spese, la partecipazione di apprendisti meritevoli ad analoghe iniziative aventi luogo in territorio nazionale o all'estero.

3. L'amministrazione provinciale è inoltre autorizzata ad allestire esposizioni al fine di presentare al pubblico le opere eseguite dagli apprendisti e di assegnare premi per le opere di particolare valore e qualità.

4. La Giunta provinciale può concedere dei contributi ad enti od associazioni che svolgano le iniziative e le attività di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 19.

Sanzioni amministrative

1. I datori di lavoro che non concedano agli apprendisti il tempo necessario per la frequenza della scuola professionale, rispettivamente per il sostenimento degli esami, o comunque consentano durante i medesimi periodi la loro presenza in azienda, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000.

2. I datori di lavoro che non inoltrino, entro il termine prescritto, copia del contratto di apprendistato alla Ripartizione provinciale Artigianato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 450.000. L'importo minimo è ridotto ad un terzo qualora il ritardo non superi i trenta giorni.

3. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione statale vigente.

Art. 20.

Norma transitoria

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, ha validità anche per le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati nell'anno finanziario 1997 gli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione per l'applicazione della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, che viene abrogata con l'articolo 23.

2. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

3. Fermo restando lo stanziamento sul capitolo 41015 dello stato di previsione della spesa nel bilancio dell'esercizio finanziario 1997, il limite di impegno autorizzato dall'articolo 1 - Tabella A, n. 53 - della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, è elevato a lire 10 miliardi. La maggiore spesa trova copertura con il minor onere di pari importo accertato sul capitolo, per impegni pregressi.

Art. 22.

Concessione per revisioni periodiche dei veicoli a motore

1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può essere rilasciata anche ad imprese iscritte nell'albo delle imprese artigiane di cui agli articoli 7 e seguenti della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, ed iscritte in tutte e quattro le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, purché i titolari delle stesse oltre a possedere i requisiti personali di cui all'articolo 240, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, posseggano anche il requisito professionale richiesto per l'iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.

Art. 23.

Disposizioni finali

1. La legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente «Ordinamento dell'apprendistato e disciplina dell'esame di maestro professionale», modificata dalla legge provinciale 7 agosto 1987, n. 19, è abrogata, con l'eccezione dell'articolo 14.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 7 aprile 1997

DURNWALDER

Visto: *Il commissario del governo per la provincia di Bolzano: SCOZ*

97R0407

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1997, n. 18.

Interventi a sostegno di istituzioni operanti a favore dei disabili visivi.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia*, n. 17 del 23 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed obiettivi

1. Nel quadro delle finalità di assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone handicappate, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia persegue i seguenti obiettivi specifici, con riguardo alle diverse esigenze dei disabili visivi di ogni età:

- a) la prevenzione delle disabilità;
- b) l'intervento terapeutico-riabilitativo;
- c) la rieducazione e la formazione professionale;
- d) l'autonomia, l'orientamento e la mobilità;
- e) l'assistenza agli anziani e ai pluriminorati.

Art. 2.

Strutture a livello regionale

1. Per favorire l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 la Regione riconosce e sostiene, in particolare, con appositi contributi la funzione svolta nel suo territorio dall'Istituto regionale per ciechi «Rittmeyer» di Trieste e dalla Casa-famiglia regionale per anziani non vedenti «Villa Masieri» di Luseriacco di Tricesimo, strutture deputate dall'Unione italiana ciechi agli interventi specialistici in favore dei disabili visivi.

Art. 3.

Attività e servizi

1. I contributi di cui all'articolo 2 possono riguardare la gestione delle seguenti attività e servizi:

a) interventi a favore dei minorati della vista di ogni età e di ambo i sessi, volti all'assistenza, alla formazione del personale, alla rieducazione e riabilitazione polifunzionale, al recupero ed integrazione sociale, anche mediante forme di convivialità e residenzialità, l'istituzione di centri specificamente attrezzati e la promozione di iniziative di studio e ricerca;

b) servizi di ospitalità per anziani non vedenti privi di sostegno familiare, nonché attività di consulenza a strutture di accogliimento per finalità assistenziali ospitanti disabili visivi e sostegno domiciliare ai medesimi, in collaborazione con i competenti servizi sociali e sanitari del territorio.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono riguardare spese d'investimento o attività di diretto rilievo sanitario; se destinati alla Casa-famiglia «Villa Masieri» sono riferiti alla relativa gestione speciale della sezione provinciale di Udine dell'Unione italiana ciechi.

Art. 4.

Modalità di contribuzione

1. I contributi sono concessi a domanda, corredata di preventivo di spesa e di una sintetica illustrazione delle attività e dei servizi in atto o in programma.

2. La domanda deve pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro il 31 gennaio di ogni anno; i termini e le modalità per la rendicontazione sono indicati nei decreti di concessione.

3. In sede di prima attuazione, la domanda di cui al comma 2 deve pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) all'Istituto per ciechi «Rittmeyer» di Trieste una sovvenzione di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999;

b) alla Sezione provinciale di Udine dell'Unione italiana ciechi, gestione speciale di «Villa Masieri», una sovvenzione di lire 2.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 24 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4772 (1.1.162.2.08.04) con la denominazione «Sovvenzione a favore dell'Istituto per ciechi Rittmeyer di Trieste» e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

4. Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.

5. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 24 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4773 (1.1.162.2.08.07) con la denominazione «Sovvenzione a favore della Sezione provinciale di Udine dell'Unione italiana ciechi, gestione speciale di Villa

Masieri» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

7. Al predetto onere complessivo di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.

8. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 4772 e 4773 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso ai bilanci predetti.

9. I capitoli 4765 e 4774 sono eliminati dall'elenco n. 1 annesso ai bilanci predetti.

Art. 6.

Abrogazione di norme

1. Salvi gli effetti degli atti adottati che non abbiano ancora avuto esecuzione, sono abrogate:

a) la legge regionale 27 novembre 1970, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la legge regionale 26 aprile 1976, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 aprile 1997

CRUDER

97R0389

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1997, n. 19.

Disciplina delle residenze polifunzionali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia*, n. 17 del 23 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Le residenze polifunzionali sono strutture a valenza socio-assistenziale con tutela sanitaria generica, gestite da privati in forma individuale o societaria e rivolte ad accogliere, in via temporanea o continuativa, soggetti adulti che:

a) non necessitino di cure medico-infermieristiche continue;

b) non siano permanentemente allettati;

c) non presentino piaghe da decubito di quinto grado;

d) non siano affetti da disturbi comportamentali tali da risultare incompatibili con le esigenze della vita comunitaria.

2. Ogni accoglimento ha luogo su certificazione del medico convenzionato di medicina generale dell'utente.

Art. 2.

Autorizzazione al funzionamento delle strutture

1. I requisiti condizionanti l'autorizzazione al funzionamento delle residenze polifunzionali sono determinati con apposito regolamento, approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; l'autorizzazione, in presenza dei prescritti requisiti, e l'attività di vigilanza nel settore competono al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, ferma restando l'autonoma competenza dell'Azienda per i servizi sanitari di pertinenza in ordine alla verifica dei requisiti igienico-sanitari, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

2. Le residenze autorizzate sono incluse in un'apposita sezione del registro previsto dall'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16. Sono iscritte di diritto nel registro le residenze già autorizzate ai sensi della precedente normativa, salvo restando l'obbligo dell'adeguamento, ove occorrente, ed entro i termini di tempo prefissati, ai requisiti minimi stabiliti nel regolamento di cui al comma 1.

Art. 3.

interventi contributivi

1. Nei confronti degli ospiti delle residenze incluse nel registro di cui all'articolo 2, comma 2 o per essi dei civilmente obbligati trova attuazione l'intervento contributivo pubblico previsto per chi non è in grado di far fronte autonomamente all'onere dell'accoglimento; resta invece esclusa la contribuzione per gli anziani non autosufficienti di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 67.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti titolari delle residenze contributi per attrezzature ed arredi fino alla percentuale massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Per l'ottenimento dei contributi i soggetti titolari delle residenze presentano domanda alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro il 31 gennaio di ogni anno; i criteri per la concessione dei contributi sono previamente determinati dalla Giunta regionale.

4. Con il provvedimento di concessione è erogato il 50 per cento dell'importo di ciascun contributo e viene fissato il termine entro il quale il beneficiario deve presentare la documentazione attestante l'acquisto dei beni oggetto di contribuzione; verificata la regolarità della documentazione, si procede all'erogazione del saldo.

5. I beni oggetto di contribuzione sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione della documentazione di spesa; tale vincolo permane in caso di cessione della gestione della residenza a terzi. Qualora prima della scadenza del quinquennio venga a cessare per qualsiasi motivo l'attività, è fatto obbligo al beneficiario di restituzione del contributo in misura proporzionale al minor tempo trascorso.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad organizzare corsi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento professionale dei direttori responsabili delle residenze, nonché del personale delle medesime addetto alla persona dell'ospite, sulla base di requisiti professionali individuati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1. La partecipazione a tali corsi costituisce elemento di valutazione ai fini delle priorità nell'erogazione dei contributi di cui al comma 2.

Art. 4.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1997.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito alla Rubrica n. 24 - programma 2.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4840 (2.1.242.3.08.07) con la denominazione «Contributi ai soggetti titolari di residenze polifunzionali per l'acquisto di attrezzature ed arredi» e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 1997.

3. Al predetto onere di lire 150 milioni per l'anno 1997 si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4925 del precitato stato di previsione della spesa.

4. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito alla Rubrica n. 24 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 4770 (2.1.142.2.08.07) con la denominazione «Spese per l'organizzazione di corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale dei direttori e del personale delle residenze polifunzionali» e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

6. Al predetto onere complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4769 del precitato stato di previsione della spesa.

7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4770 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

Art. 5.

Regime transitorio

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, continuano a trovare applicazione le vigenti direttive regionali nella materia considerata dalla presente legge e rimangono ferme le autorizzazioni già concesse, restando peraltro sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni.

2. In fase di prima attuazione della presente legge, il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 3 è fissato in novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 6.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 12 e i commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come modificato dall'articolo 1, primo comma della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 aprile 1997

CRUDER

97R0390

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1997, n. 33.

Modifica alla legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79 «Disciplina e classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici»

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 16 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo Unico

1. I commi sesto e settimo dell'art. 25 della legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79, come sostituiti con legge regionale 7 febbraio 1996, n. 10 e modificati con legge regionale 11 luglio 1996, n. 55, sono sostituiti dai seguenti:

«6. Al fine di garantire la continuità dell'attività dei campeggi e villaggi turistici esistenti alla data dell'11 luglio 1990 e regolarmente autorizzati fino al 31 dicembre 1996, ancorché localizzati in difformità con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o con le direttive per l'uso della fascia costiera di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 30 gennaio 1990, n. 47 così come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 8 febbraio 1994, n. 35, può essere rilasciata l'autorizzazione annuale all'esercizio, in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 15, a condizione che:

a) la localizzazione dei suddetti campeggi e villaggi turistici sia stata recepita in variante urbanistica adottata entro il 3 febbraio 1996;

b) sia stata sottoscritta tra il comune, il titolare e anche il gestore, ove si verta nella fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 15, una convenzione che disciplini modalità e tempi per l'adeguamento del campeggio o villaggio turistico alle previsioni contenute nella variante adottata e che prevede l'obbligo di uniformarsi alle eventuali modifiche alla variante introdotte in sede di approvazione.

7. L'autorizzazione disciplinata al comma sesto è rinnovabile per gli anni successivi a condizione che la variante adottata entro il 3 febbraio 1996 sia stata trasmessa alla regione».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 7 maggio 1997

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995 n. 221)

(La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale l'8 aprile 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 3 maggio 1997.

97R0445

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1993, n. 16 (Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 14 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 6-bis della legge regionale 23 luglio 1982, n. 16 così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 37, è sostituito dal seguente:

«Art. 6-bis. — 1. È accordato nei limiti delle disponibilità finanziarie, con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli enti concedenti, informata la Commissione consiliare competente, un contributo ad integrazione dei ricavi del traffico alle Aziende o Enti locali che svolgono servizi interurbani in concessione ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1. (legge generale sui trasporti e sulla viabilità).

2. Il contributo è definito a parziale ripiano dei minori introiti del traffico effettivi delle Aziende o Enti locali entro la misura massima stabilita con decreto del Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 151/1981.

3. Il contributo è calcolato sulla base dei bilanci di previsione presentati dalle aziende e dagli Enti locali per l'anno di competenza, tenuto conto altresì dei volumi dei ricavi del traffico di almeno un triennio ed è determinato in via definitiva mediante i consuntivi, con conseguente regolazione dei contributi a saldo.

4. La Giunta regionale è autorizzata a definire il contributo annualmente, tenuto conto dei seguenti principi motivati in deliberazione:

a) garantire i servizi di trasporto per linee di interesse sociale a scarsa utenza;

b) favorire la mobilità di particolari categorie di utenti, quali i portatori di handicap, i titolari di pensione sociale.

5. Il contributo è anche erogabile in via straordinaria da parte della Giunta regionale, sentiti gli enti concedenti, informata la Commissione consiliare competente, per fronteggiare eccezionali situazioni di riduzione notevole dei ricavi effettivi del traffico al fine di avviare lo sviluppo di sistemi di integrazione tariffaria per aree e direttrici con le Ferrovie dello Stato e altri vettori.

6. Ai soli fini delle procedure amministrative già adottate, i criteri di cui al presente articolo, sono applicabili a partire dal 1994 con l'esclusione di oneri aggiuntivi a carico degli esercizi finanziari trascorsi».

Art. 2.

1. L'articolo 9 della legge regionale 16/1982 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — 1. I contributi in conto capitale devono essere riportati nei bilanci aziendali di cui all'articolo 4.

2. Le eventuali plusvalenze patrimoniali derivanti dalla vendita di beni precedentemente acquistati con i contributi di cui all'articolo 8, devono essere riportati nella modulistica regionale relativa al conto economico nella apposita voce dei ricavi riferita ai servizi contributi in conto esercizio dalla Regione Piemonte.

3. È fatto obbligo di non alienare per un periodo di dieci anni gli autobus oggetto di investimenti che hanno beneficiato di contributo regionale, fatto salvo il caso di preventiva autorizzazione.

4. In caso di alienazione l'Ente o l'Azienda deve provvedere al rimborso alla Regione della quota del contributo non ammortizzata.

5. L'obbligo di non alienare gli autobus oggetto di investimento entro i dieci anni e l'obbligo del rimborso, valgono anche in attuazione di leggi regionali abrogate.

6. Per i restanti beni oggetto di investimento che hanno beneficiato di contributo regionale, è fatto obbligo di non alienare gli stessi per i periodi così come determinati dalla normativa fiscale relativa all'ammortamento ordinario.

7. Qualora le Aziende destinatarie dei contributi di cui al comma 6 cessino l'attività di trasporto pubblico collettivo di persone, sono obbligate alla restituzione dei contributi concessi, in proporzione alle quote non maturate del periodo dell'ammortamento.

8. In via eccezionale, qualora le Aziende di trasporto, previa autorizzazione regionale e delle autorità competenti cessino l'esercizio dei servizi o ristrutturino le modalità di esercizio degli stessi, è ammesso il trasferimento del materiale rotabile e dei restanti beni ad altra Azienda concessionaria dei servizi di trasporto pubblico, che per le quote residue di ammortamento conserva l'obbligazione verso l'Amministrazione regionale per un numero di anni pari alle quote residue ancora da ammortizzare dal precedente concessionario.

9. Gli autobus acquistati con il contributo regionale devono recare apposita indicazione conforme al progetto approvato dall'autorità concedente. Tale indicazione deve essere apposta anche agli autobus che hanno usufruito del contributo regionale negli anni precedenti.

10. La mancata ottemperanza alle norme previste dal presente articolo comporta l'esclusione da ulteriori contributi di investimento relativi all'esercizio successivo a quello in cui viene accertata la violazione».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 maggio 1997

GHIGO

97R0424

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 24.**Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei distretti industriali del Piemonte.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 14 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità della legge*

1. Con la presente legge la Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), organizza e disciplina interventi nelle aree classificate come distretti industriali ai sensi della citata legge, del decreto ministeriale 21 aprile 1993 e della deliberazione di attuazione del Consiglio regionale.

2. La Regione individua il distretto quale ambito di sviluppo economico - occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali di politica industriale attraverso il confronto fra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area, al fine di approfondire la conoscenza delle problematiche del sistema produttivo, perseguire l'uso più efficace degli strumenti di politica industriale esistenti, ricercare e attivare nuove linee di intervento. A tal fine la Regione favorisce la predisposizione di programmi di sviluppo e la costituzione dei Comitati di distretto di cui all'articolo 2.

3. La Regione inoltre sostiene e finanzia, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente legge, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, della legge 317/1991, progetti innovativi di politica industriale concernenti più imprese proposti e realizzati, nelle aree classificate come distretto, da consorzi, società consortili, piccole e medie imprese fra loro associate, società consortili a capitale misto pubblico e privato, enti e società a prevalente partecipazione pubblica aventi finalità statutarie riferibili allo sviluppo dei sistemi locali di imprese.

Art. 2.*Comitati di Distretto*

1. Nell'ambito di ogni distretto, o di aggregazioni di distretti omogenei, vengono istituiti, su iniziativa delle parti istituzionali locali e/o delle parti sociali, Comitati di distretto.

2. I Comitati sono composti dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali più rappresentative dell'area e dai rappresentanti degli enti locali di maggior dimensione e di eventuali altre istituzioni pubbliche operanti nel campo della politica industriale nell'area.

3. I Comitati sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni proposte a livello e secondo criteri di rappresentatività e di equilibrata presenza delle componenti sopra indicate (imprenditori, sindacati, enti pubblici).

4. La Giunta regionale promuove, dove le caratteristiche dimensionali e l'affinità delle problematiche industriali lo rendono opportuno, l'aggregazione fra distretti contigui, istituendo un unico Comitato di distretto.

5. Il Comitato ha sede di norma presso il Comune di maggior dimensione del distretto, ovvero presso altra istituzione pubblica, che ne assicura il coordinamento dell'attività e la segreteria tecnica, secondo le modalità stabilite dal Comitato stesso, al fine di assicurarne la migliore funzionalità. Il Comitato, di norma, è composto da non più di quindici membri.

6. La funzione del Comitato di distretto è quella di costituire una sede locale di confronto fra le parti interessate sui temi di politica industriale locale; in particolare il comitato di distretto:

a) promuove il miglior utilizzo, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria, attraverso la predisposizione di programmi di sviluppo di cui all'articolo 1;

b) evidenzia la opportunità di nuovi strumenti di intervento;

c) esprime proposte e pareri alla Giunta regionale in materia di politica industriale di interesse locale;

d) esprime, laddove il Comitato sia stato formalmente istituito, un parere sui progetti di cui si richiede il finanziamento ai sensi della presente legge. Il parere ha come contenuto una valutazione sul grado di corrispondenza e conformità del progetto proposto agli obiettivi ed ai contenuti indicati dagli articoli 4 e 5 e dal documento programmatico di cui al comma 7.

7. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 6, i Comitati di distretto presentano alla Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di costituzione, il programma di sviluppo di cui all'articolo 1, comma 2, consistente in un documento programmatico di orientamento e di indirizzo con il quale sono evidenziati gli obiettivi e le strategie di politica industriale locale che si ritiene di perseguire nell'ambito del distretto. Il documento di orientamento ed indirizzo fa riferimento alle finalità indicate all'articolo 4 della legge, specificandole in relazione alle caratteristiche ed alle problematiche del distretto e tiene conto delle indicazioni contenute negli atti di programmazione economica e territoriale adottati a livello regionale e locale. Il documento programmatico può essere aggiornato con analoghe modalità.

Art. 3.*Contratti di programma*

1. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 36, comma 3, della legge 317/1991, è autorizzato a stipulare contratti di programma aventi ad oggetto progetti innovativi di politica industriale concernenti più imprese con consorzi, società consortili, piccole e medie imprese fra loro associate, società consortili a capitale misto pubblico e privato, enti e società a prevalente partecipazione pubblica aventi finalità statutarie riferibili allo sviluppo dei sistemi locali di imprese, aventi sede ed operanti nelle aree classificate come distretti industriali ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, della legge 317/1991.

2. I progetti e i contratti di programma sono preventivamente approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere dei Comitati di distretto interessati, che autorizza il Presidente alla stipulazione dei contratti.

3. Il finanziamento dei progetti può avvenire anche senza il ricorso al contratto di programma quando le caratteristiche del progetto, per durata e/o entità del contributo richiesto e/o numero dei soggetti coinvolti e/o caratteristiche tecniche, non presenta particolari complessità; in tal caso le modalità di realizzazione del progetto e le condizioni del finanziamento regionale sono direttamente stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del progetto.

4. I progetti possono riferirsi ad un solo distretto o a più distretti contigui con problematiche analoghe.

5. La durata dei progetti non può superare i tre anni.

6. Il finanziamento è concesso nei limiti percentuali di cui all'articolo 6 e non può comunque superare l'ammontare di lire 1.000 milioni nel triennio, con il limite di lire 500 milioni per anno.

7. I progetti devono avere finalità e contenuti riferibili ad una o più delle indicazioni previste negli articoli 4 e 5.

8. I progetti che incidono in tutto o in parte su aree oggetto di altri specifici interventi di politica industriale comunitaria, nazionale e regionale devono essere con questi opportunamente coordinati.

Art. 4.

Finalità dei progetti

1. I progetti, relativi ad uno o più distretti, dovranno perseguire le seguenti finalità:

a) creare le condizioni che consentano la valorizzazione delle risorse e delle conoscenze umane, tecniche e produttive esistenti o potenzialmente reperibili all'interno del distretto o attraibili nello stesso;

b) favorire lo sviluppo e il consolidamento del tessuto imprenditoriale minore e promuovere il rilancio dell'occupazione qualificata in attività innovative di ricerca, produzione, servizi;

c) favorire la trasformazione e lo sviluppo del territorio arricchendolo la dotazione di strutture di servizio al sistema produttivo.

2. In particolare, tenendo conto delle diverse situazioni e condizioni locali e settoriali, dovranno essere perseguiti i seguenti obiettivi:

a) sviluppare ulteriormente le strutture produttive esistenti, specie con il rafforzamento della loro proiezione internazionale;

b) favorire i processi di riorganizzazione interna dei settori di specializzazione produttiva, specie nella prospettiva di integrazione di sistema e di consolidamento delle relazioni fra imprese;

c) migliorare le prestazioni operative dei sistemi produttivi specializzati con la sperimentazione e l'adozione di servizi innovativi mirati ad elevare il livello di qualità di processo, di prodotto e di strutture organizzative;

d) sostenere, dove necessario, la diversificazione e la riconversione delle strutture operanti in specializzazioni produttive mature;

e) sostenere la reindustrializzazione di aree che, pur presentandosi ancora come distretti industriali, evidenziano processi di declino, e la riconversione dei settori colpiti da fenomeni di crisi strutturale, agevolando la creazione di nuova imprenditorialità e la riallocazione delle risorse umane.

Art. 5.

Contenuti dei progetti

1. I progetti dovranno riferirsi almeno ad una delle tipologie di contenuti di seguito specificate:

a) sviluppo o creazione di sportelli territoriali specializzati di informazione, assistenza e promozione per l'utilizzo da parte delle imprese delle strumentazioni di supporto relative alle normative ed agli interventi regionali, nazionali e comunitari per il sistema produttivo;

b) sviluppo o creazione di centri per servizi comuni alle imprese con particolare riferimento alla promozione e al sostegno di attività e di funzioni a contenuto innovativo, alla promozione di nuove attività produttive, alla gestione unificata di procedure amministrative;

c) predisposizione di metodologie e sistemi per analisi, diagnosi ed interventi di qualità e di certificazione di prodotti e processi e per l'omologazione e l'unificazione delle normative e degli standards tecnici;

d) sviluppo e creazione di strutture tecnologiche e di laboratori per la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, per il loro trasferimento, per l'adozione di nuovi materiali, per lo sviluppo del design e per le applicazioni di procedure di qualità e di certificazione;

e) sostegno alle attività di promozione e di commercializzazione delle produzioni presenti nel distretto, con particolare riferimento alle analisi dei mercati esteri, alla contrattualistica internazionale, allo sviluppo sui mercati esteri di reti di vendita e di assistenza, alla aggregazione della offerta nelle iniziative di promozione commerciale, alla ricerca di partnership tecnologiche e commerciali, alle attività di promozione dell'immagine dei distretti e dei loro prodotti;

f) attivazione di reti telematiche e di strutture logistiche comuni per una più efficace gestione dei flussi informativi e fisici, interni ed esterni ai distretti, con particolare riferimento alle relazioni di fornitura ed alla cooperazione fra imprese e fra queste e la pubblica amministrazione nonché alla costituzione di banche dati comuni;

g) risanamento, ripristino e riutilizzo di siti industriali dismessi, da destinare alle attività produttive, tecnologiche, di ricerca e di servizio alle piccole e medie imprese nonché ad attività di promozione e valorizzazione dell'immagine del distretto e delle sue tradizioni industriali;

h) predisposizione di analisi e di metodologie di intervento innovative rispetto a problematiche ambientali connesse alle attività produttive specifiche del distretto e relative applicazioni;

i) altre iniziative di politica industriale locale il cui contenuto sia riferibile ad ulteriori eventuali obiettivi stabiliti, anche su istanza dei Comitati di distretti, dal Consiglio regionale con la deliberazione di cui all'articolo 8, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Soggetti beneficiari e condizioni del finanziamento

1. Il finanziamento dei progetti è concesso, nella misura del 40 per cento delle spese ritenute ammissibili e dei valori assunti di cui all'articolo 3, ai seguenti soggetti:

a) consorzi o società consortili costituite, anche in forma cooperativa, fra piccole e medie imprese industriali e/o artigiane, o fra tali imprese e piccole e medie imprese commerciali e/o di servizi. I consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno cinque imprese ed avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale.

b) società consortili a capitale misto pubblico privato costituite fra piccole e medie imprese come specificate alla lettera a), enti pubblici, anche territoriali, enti privati di ricerca e assistenza tecnica, associazioni imprenditoriali e/o organizzazioni sindacali di categoria. Le società consortili miste debbono essere costituite da piccole e medie imprese ed enti pubblici in numero non inferiore a cinque ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni; possono partecipare alla società consortile anche imprese la cui dimensione ecceda quella stabilita al comma 3 a condizione che la quota della loro partecipazione non superi, sia singolarmente che nell'insieme, la quota del 20 per cento del capitale sociale;

c) piccole e medie imprese, come specificate alla lettera a), tra loro associate, in numero non inferiore a cinque, per la realizzazione di uno o più progetti di cui all'articolo 5;

d) enti e società a prevalente partecipazione pubblica aventi finalità statutarie riferibili allo sviluppo dei sistemi locali di imprese.

2. I soggetti beneficiari degli interventi devono avere sede, ad eccezione di quelli di cui alla lettera d) del comma 1, ed operare nelle aree classificate come distretti industriali.

3. Si considerano piccole e medie imprese quelle definibili come tali ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 22 marzo 1994 (Adeguamento alla disciplina comunitaria della definizione di piccola e media impresa da applicare alle normative agevolative vigenti in favore dell'apparato produttivo) e sue eventuali modificazioni ed integrazioni.

4. Sono ammissibili al contributo gli investimenti materiali ed immateriali effettuati dopo la presentazione del progetto e della relativa domanda, mediante acquisizione o realizzazione diretta, attraverso i quali si concretizza il progetto approvato; le spese ammissibili sono specificate nella deliberazione di approvazione del progetto.

5. Il contributo, in conto capitale, è erogato in una o più rate in relazione allo stato di attuazione del progetto, secondo le modalità stabilite nella deliberazione di approvazione assunta dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3. Il contributo non può riferirsi ad iniziative che fruiscono di altri finanziamenti, in conto capitale, comunitari, statali o regionali.

6. I controlli sull'attuazione del progetto sono di competenza della Giunta regionale; i contributi sono revocati nel caso in cui il progetto non sia stato realizzato nei tempi previsti, ovvero nel caso di gravi difformità della realizzazione rispetto al progetto approvato. È in facoltà della Giunta regionale di erogare comunque la quota di contributo corrispondente alla parte dell'oggetto realizzato, qualora questa abbia una sua propria validità e una autonoma funzionalità.

Art. 7.

Procedure

1. I soggetti indicati all'articolo 6 interessati ai contributi di cui alla presente legge presentano le proposte di progetto e la relativa richiesta di finanziamento al Presidente della Giunta regionale e, in copia, al comitato di distretto competente, alle scadenze previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione, la Giunta regionale, con propria deliberazione attuativa, stabilisce le scadenze annuali per la presentazione delle proposte di progetto e delle relative richieste di finanziamento che dovranno essere predisposte secondo le modalità stabilite nella stessa deliberazione.

3. Il Comitato di distretto esprime alla Giunta regionale il parere previsto dall'articolo 2, comma 6, entro i quarantacinque giorni successivi alle suddette scadenze.

4. L'istruttoria delle domande di finanziamento è affidata alle strutture della Giunta regionale competenti in materia di industria che possono avvalersi della assistenza tecnica degli enti strumentali della Regione e che acquisiscono, nel caso in cui le proposte di progetto interessino in modo rilevante anche altre materie, i pareri delle altre strutture regionali interessate.

5. Gli uffici regionali possono richiedere notizie esplicative, integrazioni e modificazioni alla proposta di progetto.

6. L'istruttoria si conclude, di norma entro novanta giorni, con la deliberazione della Giunta regionale assunta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ovvero con una deliberazione di non accoglimento della domanda.

7. Le strutture regionali competenti in materia di industria provvederanno direttamente o per il tramite degli enti strumentali, ad una attività di monitoraggio e di valutazione sugli effetti dei progetti realizzati rispetto alla situazione economica del distretto interessato; a tal fine i soggetti beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni richieste dagli uffici.

8. Una relazione sullo stato di attuazione della presente legge è presentata annualmente dalla Giunta al Consiglio regionale entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, anche al fine dell'eventuale adozione da parte del Consiglio di ulteriori indirizzi e priorità per i progetti, così come previsto dall'articolo 8.

9. Al fine di stimolare la predisposizione di progetti corrispondenti alle finalità di cui alla presente legge e correlati alle problematiche dei distretti, la Giunta regionale, su proposta dei comitati di distretto o di propria iniziativa, può avvalersi di qualificati istituti pubblici o privati specializzati nelle analisi economiche e nello studio delle politiche industriali per i sistemi locali di imprese al fine di approfondire le caratteristiche socio-economiche delle aree distrettuali.

Art. 8.

Priorità

1. Nel caso di presentazione di più proposte di progetto e delle relative richieste di finanziamento, costituiscono elementi di priorità:

a) la collocazione del distretto in tutto o in parte in aree non ammissibili ad altri interventi di politica industriale comunitaria riferiti a specifiche aree territoriali e settoriali;

b) il parere favorevole del Comitato di distretto;

c) gli effetti occupazionali diretti previsti in relazione alla attuazione del progetto;

d) il grado di coinvolgimento e di partecipazione delle imprese locali e gli effetti diffusivi dell'intervento nel territorio;

e) il carattere innovativo degli interventi previsti dal progetto;

f) il contributo ai processi di internazionalizzazione del sistema produttivo derivante dall'attuazione del progetto.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può stabilire con propria deliberazione, ulteriori priorità ovvero indicare obiettivi ulteriori rispetto a quelli elencati nell'articolo 5, riferibili in ogni caso ad interventi di politica industriale locale aventi comunque le finalità indicate all'articolo 4. Le suddette indicazioni valgono per i progetti presentati a partire dalla scadenza successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della predetta deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 6 è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 3.000 milioni e per l'anno finanziario 1998 la spesa di lire 9.000 milioni.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997, è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: «Interventi per il finanziamento di progetti innovativi di politica industriale locale» e con la dotazione di lire 3.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri complessivi, pari a lire 12.000 milioni, conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2, si provvede come segue: per lire 3.000 milioni mediante riduzione del capitolo n. 21170 del bilancio di previsione per l'anno 1997 e per lire 9.000 milioni mediante riduzione del capitolo n. 27170 del bilancio di previsione per l'anno 1998.

4. Per gli anni successivi al 1998 si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

5. Per le attività previste dall'articolo 7 è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 apposito capitolo con la seguente denominazione: «Spese per l'assistenza tecnica alle istruttorie, per il monitoraggio dei risultati, per l'attività di analisi delle problematiche dei distretti» con la sola dotazione per memoria in termini di competenza e di cassa.

6. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

7. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad appor- tare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

8. La Giunta regionale è autorizzata, ove ne ricorrono i presupposti, ad utilizzare, per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, anche risorse comunitarie attivando procedure di cofinanziamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 maggio 1997

GHIGO

97R0425

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1997 n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 «Disciplina per l'assegnazione e fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 41 del 20 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto a seguito della nota 6 maggio 1997, n. 1871/21804/16

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge, dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44, comma 1, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione di urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, disposta dall'art. 18.

Art. 1.

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, le parole «per i quali il 4,5 per cento del valore catastale complessivo non sia superiore» sono sostituite dalle parole «per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo sia superiore».

Art. 2.

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Il concorrente deve attestare l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio di qualsiasi componente il nucleo familiare e/o lo stato di disoccupazione.»

Art. 3.

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Ai componenti della Commissione spetta, con onere a carico dei Comuni, il compenso previsto dall'articolo 6 comma 5. Nella prima seduta i componenti della Commissione provvedono a nominare il Presidente. Per la validità delle deliberazioni, è sufficiente la presenza di due componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.»

Art. 4.

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è sostituita dalla seguente:

«a) un magistrato ordinario o amministrativo, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale amministrativo regionale competente per territorio;».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è inserito il seguente:

«2-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati i componenti supplenti che vengono convocati per le sedute della commissione nel solo caso di assenza o impedimento dei titolari. Ai componenti supplenti è dovuto il compenso di cui al comma 5.».

Art. 5.

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, dopo il numero 9), è inserito il seguente:

«9-bis) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all'articolo 8: punti 0,5 per anno fino ad un massimo di 5 punti;».

Art. 6.

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10

1. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, le parole «il corrispettivo delle quote a), b), c) e d)», di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle parole «un corrispettivo pari al canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.».

Art. 7.

Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10

1. Alla lettera c), del comma 3, dell'articolo 13 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, dopo le parole «moreuxorio» aggiungere la parola «anche».

2. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è sostituito dal seguente:

«4. L'ampliamento del nucleo familiare costituisce, per il nuovo componente autorizzato, diritto al subentro alle condizioni di cui all'articolo 12 con relativa applicazione della normativa per la gestione degli alloggi. L'eventuale variazione del canone decorre dal mese successivo alla richiesta di ampliamento, se autorizzata dal comune.».

Art. 8.

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10

1. L'articolo 14 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è così sostituito:

«Art. 14 (Ospitalità temporanea). — 1. È ammessa l'ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a quattro mesi. Qualora l'ospitalità si protragga per un periodo superiore a quattro mesi anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare, l'ospitalità è ammessa esclusivamente previa autorizzazione del comune e contestuale segnalazione dell'assegnatario all'ente gestore.

2. La mancata richiesta di autorizzazione entro quindici giorni dal superamento del termine di cui al comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio del canone dovuto, il cui importo va versato nel fondo sociale di cui all'articolo 21.

3. Dal quarto mese di permanenza nell'alloggio, l'ente gestore provvede ad integrare il canone di locazione con una indennità di occupazione determinata in considerazione della capacità reddituale della persona ospitata.

4. L'ospitato non acquista la qualifica di assegnatario né alcun diritto al subentro in nessun momento, sia nei confronti dell'assegnatario sia nei confronti dell'ente gestore.».

Art. 9.

*Modifica dell'articolo 18 della legge regionale
2 aprile 1996, n. 10*

1. Al primo capoverso della lettera A) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, dopo le parole «e comunque non inferiore al quattro per cento di mezza pensione minima INPS» sono aggiunte le parole «; il canone non può comunque essere superiore al cinquanta per cento del canone calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.».

2. Al secondo capoverso della lettera A) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, la parola «esclusivamente» è sostituita dalle parole «nella misura minima del settantacinque per cento.».

3. La lettera B.1. del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è sostituita dalla seguente:

«B.1. diminuito del venticinque per cento agli assegnatari con reddito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), non superiore al limite previsto per l'accesso.».

4. Dopo la lettera b.3. del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è aggiunto il seguente capoverso:

«In ogni caso per i nuclei familiari il cui reddito deriva prevalentemente, e quindi in misura superiore al settantacinque per cento da lavoro dipendente, il canone non può incidere sul reddito imponibile annuo del nucleo familiare per una aliquota superiore alle seguenti percentuali:

a) dieci per cento qualora il nucleo familiare sia composto da quattro o più persone;

b) undici per cento qualora il nucleo familiare sia composto da meno di quattro persone.».

5. La lettera C) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è sostituita dalla seguente:

«C) Area di decadenza:

canone di locazione calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392:

C.1. aumentato del cinquanta per cento agli assegnatari con reddito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), compreso tra il limite per l'accesso aumentato del settantacinque per cento e lo stesso limite aumentato del cento per cento; in ogni caso per i nuclei familiari il cui reddito deriva prevalentemente in misura superiore al settantacinque per cento da lavoro dipendente, il canone non può incidere sul reddito imponibile annuo del nucleo familiare per una aliquota superiore al quattordici per cento;

C.2. aumentato del cento per cento agli inquilini con reddito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) compreso tra il limite dell'accesso aumentato del cento per cento e lo stesso limite aumentato del duecento per cento;

C.3. aumentato del centocinquanta per cento agli assegnatari con reddito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) superiore al limite dell'accesso aumentato del duecento per cento.».

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è aggiunto il seguente comma:

«2. Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, i Consigli comunali provvedono all'aggiornamento della ripartizione del territorio comunale, conformemente alle norme contenute nella stessa legge, ogni due anni. Al primo aggiornamento si provvederà entro il 31 dicembre 1997.».

Art. 10.

*Modifica dell'articolo 19 della legge regionale
2 aprile 1996, n. 10*

1. L'articolo 19 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è così sostituito:

«Art. 19 (*Utilizzazione entrate canoni di locazione*). — 1. Le somme riscosse dagli enti proprietari o gestori per canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica devono essere impiegate per:

a) il versamento al Fondo regionale per l'edilizia residenziale pubblica dello 0,50 per cento annuo del valore locativo, di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, del patrimonio costruito,

realizzato o recuperato a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, con esclusione degli alloggi collocati nell'area di protezione;

b) la manutenzione degli alloggi;

c) gli oneri di gestione compresi gli oneri fiscali;

d) il finanziamento di programmi di edilizia residenziale pubblica;

e) il fondo sociale di cui all'articolo 21.

2. Il versamento di cui al comma 1 lettera a) è effettuato dagli enti proprietari o gestori, in un apposito conto infruttifero regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1, lettera a) è definito dalla Giunta regionale per le finalità di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Gli enti proprietari o gestori provvedono a trasmettere annualmente alla Giunta regionale un prospetto dimostrativo del pareggio costi-ricavi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).».

Art. 11.

*Modifica dell'articolo 20 della legge regionale
2 aprile 1996, n. 10*

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è così sostituito:

«1. L'ente gestore provvede annualmente:

a) alla verifica dei redditi degli assegnatari degli alloggi sulla base della dichiarazione fiscale inoltrata all'ente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa agli uffici imposte;

b) alla verifica della permanenza nel nucleo familiare dei requisiti di cui all'articolo 2.».

2. Il comma 5, dell'articolo 20, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è così sostituito:

«5. Il Sindaco, di concerto con l'ente gestore, procede almeno una volta ogni tre anni alla verifica del reddito complessivo del nucleo familiare dichiarato dagli assegnatari, inoltrando la richiesta al competente ufficio imposte.».

Art. 12.

*Aggiunta di articolo 20 bis nella legge regionale
2 aprile 1996, n. 10*

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è inserito il seguente articolo 20-bis:

«Art. 20-bis (*Pubblicazione del reddito*). — 1. Presso l'Albo Pretorio del comune, l'ente gestore provvede alla pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi degli assegnatari degli alloggi, per trenta giorni consecutivi dalla data di assegnazione.».

Art. 13.

*Modifica dell'articolo 21 della legge regionale
2 aprile 1996, n. 10*

1. L'articolo 21 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è così sostituito:

«Art. 21 (*Fondo sociale e servizi accessori*). — 1. È istituito presso i comuni un fondo sociale destinato agli assegnatari in gravi difficoltà economico-sociali, collocati nell'area di protezione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera A) e nell'area sociale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera B), numero 1, nonché ai concorrenti all'assegnazione di un alloggio, utilmente collocati in graduatoria.

2. Il fondo sociale è alimentato da:

a) una quota pari all'uno per cento dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, riscossi dagli enti gestori;

b) dai proventi delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 2 e dall'articolo 27, comma 3.

3. È in facoltà delle amministrazioni locali incrementare il suddetto fondo.

4. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese per i servizi accessori forniti, nella misura fissata dall'ente in relazione ai costi dei servizi medesimi.».

Art. 14.

*Modifica dell'articolo 27 della legge regionale
2 aprile 1996, n. 10*

1. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, le parole «lettera C)» sono sostituite dalle parole «area di decadenza lettera C.3 maggiorata da un minimo del venticinque ad un massimo del cinquanta per cento. La maggiorazione è versata nel fondo sociale di cui all'articolo 21».

Art. 15.

*Modifica dell'articolo 28 della legge regionale
2 aprile 1996, n. 10*

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, così sostituito:

«2. Ai fini della dichiarazione di decadenza il reddito dei figli dell'assegnatario non viene computato.».

2. Al comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, le parole «lettera C), numero 2» sono sostituite dalle parole «Area di decadenza in relazione alla fascia di reddito di appartenenza.».

Art. 16.

*Modifica dell'articolo 35 della legge regionale
2 aprile 1996, n. 10*

1. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 28».

Art. 17.

Disposizioni in materia di conguaglio di canoni

1. Gli enti gestori provvedono al conguaglio tra i canoni dovuti ai sensi del comma 1 dell'articolo 35, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 e quelli dovuti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 maggio 1997

GALAN

97R0451

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1997 n. 15.

**Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali
di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 43
del 27 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Gli allevamenti a scopo espositivo, amatoriale o ornamentale di uccelli nati in cattività appartenenti alla fauna selvatica di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non oggetto di caccia, sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente.

Art. 2.

Requisiti

1. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che il richiedente dimostri la legittima provenienza dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. La provenienza dei soggetti può essere attestata dal richiedente anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione, i richiedenti, nella domanda, devono:

a) indicare le generalità e la residenza, nonché l'indirizzo ove ha sede l'allevamento, qualora lo stesso sia dislocato in luogo diverso da quello di residenza;

b) allegare l'elenco delle specie che intendono allevare con possibilità di integrarle previa segnalazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 4.

Autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia territorialmente competente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 5.

Inanellamento

1. I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato inamovibile chiuso fornito dalla Provincia.

2. I pulcini (pullus) devono essere inanellati a cura dell'allevatore entro il decimo giorno di vita, con anello inamovibile chiuso di diametro adeguato, riportante il numero progressivo del soggetto allevato, e fornito dall'amministrazione provinciale o da associazioni riconosciute.

3. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicultori italiana (FOI) l'anello inamovibile corrisponde a quello previsto dall'associazione stessa e il numero di matricola assegnato all'allevamento della Provincia si identifica con il relativo Registro nazionale allevatori (RNA).

Art. 6.

Registro

1. Presso ogni allevamento deve essere tenuto, a cura dell'allevatore, un apposito registro predisposto e vidimato dalla Amministrazione provinciale.

2. Nel registro di cui al comma 1 devono essere annotati il numero dei riproduttori, le relative natalità e mortalità, gli acquisti e le cessioni.

3. L'allevatore deve rilasciare all'eventuale acquirente una attestazione di provenienza su specifici moduli vidimati dall'amministrazione provinciale in cui sono riportati i seguenti dati:

- a) specie a cui appartiene il soggetto;
- b) estremi di identificazione dell'anello;
- c) dati anagrafici dell'acquirente.

4. Il documento di cui al comma 3 attesta il legale possesso del soggetto ceduto e lo deve accompagnare in caso di eventuali nuove cessioni.

Art. 7.

Manifestazioni fieristiche

1. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati, possono essere esposti e ceduti esclusivamente esemplari muniti di anello inamovibile chiuso così come previsto all'articolo 5, nonché provenienti da allevamenti autorizzati.

Art. 8.

Vigilanza

1. La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge spettano alle Province.

Art. 9.

Sanzioni

1. Chiunque alleva le specie di cui all'articolo 1 senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 6 e 7, è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.

3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, si applicano le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10

Norma transitoria

1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge detengono soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione provinciale competente entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge, al fine di ottenere l'autorizzazione all'allevamento.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Per gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, le Province utilizzano quota parte dei proventi introitati ai sensi all'articolo 39, comma 1, lettera a) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 maggio 1997

GALAN

97R0452

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1997, n. 14.

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi relative ai diversi settori di intervento.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 10 del 16 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1997 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato «A» nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.

Art. 2.

Per l'anno 1997 è autorizzato il finanziamento nel bilancio della Regione dei capitoli di spesa di cui all'allegato «B» in quanto concernenti interventi finalizzati e finanziati dallo Stato.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 14 maggio 1997

VENEZIALE

(Omissis).

97A0439

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1997, n. 15.**Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche nel Molise.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 16 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità della legge*

1. La Regione Molise, in ossequio all'art. 6 della Costituzione che afferma che la «Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche» ed in attuazione dei principi dell'art. 4 dello Statuto, d'intesa con i Comuni interessati e nell'ambito delle competenze di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - valorizza e promuove il patrimonio culturale delle minoranze linguistiche storicamente presenti nel territorio, quale elemento non secondario della cultura molisana.

2. A tal fine la Regione, di concerto con i comuni interessati, con i loro Consorzi e con le Province, promuove e sostiene le iniziative di valorizzazione delle comunità molisane di origine croata ed albanese, riconoscendo che la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità culturali.

Art. 2.*Interventi a favore di attività didattiche complementari*

1. La Regione sostiene e finanzia i programmi di studio delle lingue croata ed albanese nelle scuole materne, elementari e medie dei Comuni in cui sono presenti le popolazioni alloglotte. Ove non fosse possibile inserire lo studio delle lingue croata ed albanese nel normale orario scolastico, sarà cura della Regione Molise collaborare con i Comuni, con i loro Consorzi e le Province interessate a che vengano organizzati dei corsi pomeridiani. Tali corsi si terranno nei locali delle scuole, previo assenso dell'autorità scolastica, o in altra sede idonea.

Art. 3.*Contenuti ed organizzazione delle attività didattiche*

1. Argomento dei corsi di cui all'articolo 2 sarà l'insegnamento della lingua croata ed albanese inteso come approfondimento della conoscenza dell'idioma parlato nei comuni molisani interessati dal fenomeno del bilinguismo.

Sarà altresì finalità dei corsi il recupero delle tradizioni di queste comunità, nell'ambito di uno studio multidisciplinare di carattere letterario, storico, geografico, musicale ed artistico.

La programmazione degli insegnamenti dovrà tenere conto del diverso grado di scolarizzazione e di conoscenza della lingua croata o albanese.

I corsi dovranno essere svolti, preferibilmente, mediante l'utilizzo delle lingue minoritarie.

2. L'insegnamento della lingua dovrà essere tenuto da docenti in possesso di diploma di laurea, dell'area umanistico-pedagogica, muniti di titoli comprovanti la conoscenza effettiva delle lingue croata od albanese.

Per lo studio interdisciplinare della letteratura, della storia, della geografia, sarà possibile utilizzare insegnanti laureati in materie storico-letterarie nati nei comuni molisani nei quali è presente il fenomeno del bilinguismo, oppure insegnanti in possesso di un diploma magistrale, da impiegarsi nei corsi della scuola materna ed elementare.

Art. 4.*Interventi di promozione culturale*

La Regione promuove e sostiene, sulla base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali nelle seguenti aree disciplinari ed artistiche:

a) studi, ricerche ed indagini sulla condizione linguistica delle comunità croate ed albanesi; creazione di una banca dati di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di repertori linguistici croati e albanesi, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico;

b) stampa e produzione di audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione; edizioni di giornali e periodici in lingua croata ed albanese per sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni dei gruppi linguistici minoritari; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua croata ed albanese; attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;

c) corsi di informazione ed aggiornamento degli insegnanti, concorsi tra gli alunni ed altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni croate ed albanese;

d) allestimento ed organizzazione di spettacoli di teatro, musica e danza per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese e croato;

e) raccolta e studio dei toponimi nelle lingue croata ed albanese e delle relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposita segnaletica, la toponomastica originaria;

f) scambi culturali, soprattutto in ambito scolastico con altre comunità di lingua croata ed albanese in Italia ed all'estero.

Art. 5.*Comitato per la valorizzazione culturale e per la programmazione delle attività*

1. Per la programmazione delle attività educative e culturali finalizzate alla valorizzazione delle comunità alloglotte, è istituito un Comitato composto da:

- a) l'Assessore Regionale alla Cultura, o suo delegato;
- b) il Provveditore agli Studi di Campobasso;
- c) il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Campobasso;
- d) i Sindaci dei Comuni di Acquaviva Collecroce, Campomarino, Montecilfone, Monternitro, Portocannone, S. Felice del Molise ed Ururi;
- e) due esperti di chiara fama nelle discipline storiche, antropologiche e/o linguistiche riferite alle culture croata ed albanese.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque prorogati fino all'insediamento del nuovo Comitato.

3. Le riunioni sono presiedute dall'Assessore regionale o da un suo delegato.

4. La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun compenso.

Il rimborso delle spese per gli aventi diritto è a carico del bilancio regionale.

5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato alla Cultura di livello non inferiore alla VII qualifica funzionale.

6. Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il dirigente del servizio, nonché, su richiesta del Comitato, i funzionari responsabili delle procedure istruttorie delle iniziative sottoposte ad approvazione.

7. Il Comitato elabora la proposta di programma annuale delle attività educative e culturali per la valorizzazione delle comunità alloggiate sulla base di progetti elaborati direttamente dalla Regione Molise o promossi in collaborazione con Istituti scolastici, Enti pubblici, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e Cooperative culturali.

8. Il Comitato valuta le proposte ed i progetti pervenuti alla Regione tenendo conto delle disponibilità finanziarie, della produttività degli interventi distribuendo equamente le risorse tra le due comunità linguistiche.

Art. 6.

Presentazione delle proposte

1. I Comuni, i loro Consorzi, le Province gli Enti e le associazioni operanti senza fini di lucro, che intendono promuovere singole iniziative o manifestazioni finalizzate agli obiettivi di cui alla presente legge, possono proporre relativi progetti entro il 30 novembre di ogni anno, all'Assessorato alla Cultura della Regione Molise.

2. I progetti, firmati dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredati da:

- a) una relazione illustrativa dell'iniziativa da realizzare;
- b) il preventivo di spesa per ogni singola iniziativa, con l'indicazione della prevedibile partecipazione finanziarie di altri enti o privati;
- c) eventuale relazione sulle attività culturali precedentemente svolte nel settore.

Art. 7.

Programmazione degli interventi

1. Il Consiglio regionale, sulla base della proposta predisposta dal Comitato, approva la programmazione annuale degli interventi.

2. Il finanziamento dei progetti inclusi nel programma annuale è disposto in due soluzioni:

- a) l'80% in acconto, alla dichiarazione di conferma dell'intento di realizzare l'iniziativa proposta, rilasciata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo;
- b) il 20% a saldo, alla presentazione della relazione attestante l'attività svolta e dall'indicazione delle spese sostenute.

Art. 8.

Obblighi dei beneficiari

1. La concessione dei contributi regionali comporta, per i beneficiari, l'obbligo di realizzare le attività sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quanto indicato nella relazione e nel preventivo finanziario allegati alla domanda o alla proposta.

Art. 9.

Regolarità contabile e vigilanza

1. La Regione Molise può disporre forme di vigilanza ed ispezione attraverso le proprie strutture, in ordine alle attività ammesse a finanziamento ai sensi della presente legge. In particolare, essa verifica il corretto utilizzo dei contributi erogati, disponendo il recupero delle somme utilizzate in modo irregolare.

2. La segnalazione di eventuali irregolarità sarà fornita al Comitato tecnico-scientifico in sede di valutazione dei programmi presentati per le annualità successive al fine di valutare l'esclusione dei soggetti che se ne siano resi responsabili.

3. In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, l'Assessorato alla Cultura provvede alla revoca o al recupero parziale del contributo concesso.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Per le iniziative relative all'anno 1997, il termine di presentazione delle proposte di attività educative e culturali è stabilito nel 30° giorno dalla entrata in vigore della legge.

Art. 11.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge quantificato per l'anno 1997 in L. 200.000.000, troverà copertura finanziaria con lo stesso provvedimento legislativo di approvazione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 14 maggio 1997.

VENEZIALE

97A0440

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 12.

Istituzione della struttura regionale di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 48 del 16 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove la realizzazione di un efficace sistema di relazioni per il rapporto con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza regionale anche istituendo proprie strutture di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea, ai sensi del comma 4 dell'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Dette strutture operano in stretto collegamento con la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea esercitando compiti di raccordo organizzativo e collegamento, particolarmente in materia di interventi fruenti del sostegno finanziario dell'Unione e per favorire la conformità della legislazione regionale alla normativa comunitaria.

2. La Regione, per sostenere, anche sul piano tecnico scientifico, lo svolgimento di tali compiti e per l'organizzazione e l'attuazione delle correlate iniziative, può convenzionarsi con organismi, enti o società specializzate dotate della necessaria esperienza operativa nel settore.

3. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture comuni con altre Regioni nonché con le Province autonome di Trento e Bolzano.

4. I Comuni, le Province e le Comunità Montane dell'Emilia-Romagna nelle proprie relazioni con le istituzioni dell'Unione europea possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo secondo modalità da determinarsi con appositi atti convenzionali.

Art. 2.

Indennità

1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso le strutture di cui al comma 1, art. 1 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero. Detta indennità, da determinarsi con atto di Giunta, e raggugliata nel massimo a quella spettante, per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero competente in materia di Affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 800.000.000 per l'esercizio 1997, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella, parte spesa del bilancio che verranno dotati della necessaria disponibilità con i fondi, a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86400 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali» del Bilancio per l'esercizio 1997 e pluriennale 1997-1999 secondo l'esatta destinazione recata dalla voce n. 3 dell'elenco n. 3 allegato al progetto di legge «Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1997 e del Bilancio pluriennale 1997-1999», approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1997 e attualmente all'esame dei competenti Organi di controllo.

2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto tutte le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1997, dopo l'entrata in vigore della legge «Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1997 e del Bilancio pluriennale 1997-1999» e della presente legge ai sensi di quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per gli esercizi successivi all'esercizio 1997, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 maggio 1997

LA FORGIA

97R0464

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 13.

Modifiche di leggi regionali in materia di cultura e sport (L.R. 4 aprile 1985, n. 11; L.R. 10 aprile 1995, n. 29; L.R. 25 agosto 1986, n. 30; L.R. 22 agosto 1994, n. 37).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 48 del 16 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla L.R. 4 aprile 1985, n. 11

1. Dopo il primo comma dell'art. 3 della L.R. n. 11 del 1985, concernente «Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche», è aggiunto il seguente comma:

«Per gli interventi di cui al comma 1 la Regione può concedere contributi in conto capitale fino a un massimo del 50% della spesa ammissibile e in conto interessi in forma attualizzata nella misura non superiore al 40% del tasso applicato dall'Istituto di credito concedente».

2. Dopo l'art. 7 della L.R. n. 11 del 1985 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 7-bis. — 1. La Regione può contribuire alla formazione del fondo rischi di Consorzi fidi di garanzia operanti nel settore dello spettacolo o di sezioni speciali riservate allo spettacolo di Consorzi fidi operanti anche in altri settori economici.

2. I criteri per la determinazione dell'ammontare dei contributi da assegnare sono fissati in sede di approvazione del piano triennale di cui all'art. 8».

3. L'art. 8 della L.R. n. 11 del 1985 è così sostituito:

«Art. 8 (*Piano triennale e programma annuale*). — 1. Il Consiglio regionale approva il piano triennale degli interventi di promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.

2. Il programma annuale degli interventi è approvato dalla Giunta, sulla base delle domande presentate in conformità con le indicazioni contenute nel piano triennale.

3. La Giunta formula il piano triennale ed il programma annuale previa acquisizione del parere del Comitato tecnico di cui all'art. 9».

4. L'art. 10 della L.R. n. 11 del 1985 è così sostituito:

«Art. 10 (*Presentazione delle domande*). — 1. La Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, emana apposite direttive per la presentazione delle domande.

2. Le domande di ammissione ai contributi regionali debbono essere presentate alla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i programmi si riferiscono.

3. Copia delle domande di cui al comma precedente va inoltrata anche alle Province interessate.

4. Le Province, entro il 30 ottobre, esprimono le proprie motivate valutazioni con particolare riferimento all'incidenza dei progetti sulla organizzazione culturale negli ambiti territoriali di competenza».

5. Al primo comma dell'art. 11 della L.R. n. 11 del 1985 le parole «del Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «della Giunta regionale».

6. Tra il terzo e il quarto comma dell'art. 11 della L.R. n. 11 del 1985 è inserito il seguente comma:

«I contributi in conto interessi di cui all'art. 3 sono erogati agli Istituti di credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale. In caso di mancata attuazione degli interventi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo».

7. Sono abrogati l'art. 12 ed il quarto comma dell'art. 14 della L.R. n. 11 del 1985.

Art. 2.

Modifiche alla L.R. 10 aprile 1995, n. 29

1. Al comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 29 del 1995, concernente «Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna», è soppressa la frase «e per un periodo comunque non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 3.

Modifiche alla L.R. 25 agosto 1986, n. 30

1. Il comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 30 del 1986, concernente «Intervento per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero», è così sostituito:

«1. La Regione finanzia progetti di iniziativa pubblica e privata mediante contributi in conto capitale o in conto interessi, questi ultimi anche in forma attualizzata:

a) per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico;

b) per l'acquisto o la locazione anche finanziaria di attrezzature ad uso sportivo o ricreativo.»

2. Il comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 30 del 1986 è così sostituito:

«4. Per gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 5 e dall'art. 6, l'elenco delle iniziative da finanziare è approvato dalla Giunta regionale, secondo le modalità fissate nel relativo programma di settore di cui all'art. 3.»

Art. 4.

Modifiche alla L.R. 22 agosto 1994, n. 37

1. L'art. 8 della L.R. n. 37 del 1994 è così sostituito:

«Art. 8 (*Premi per iniziative culturali di particolare rilevanza*).

— 1. Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge la Regione assegna annualmente:

a) premi per iniziative culturali;

b) premi di studio.

2. I premi di cui alla lettera a) riguardano iniziative culturali particolarmente significative nei contenuti nella modalità di realizzazione, che vengono attuate da organizzazioni a base associativa o da singoli.

3. I premi di cui alla lettera b) riguardano la partecipazione di giovani residenti in Emilia-Romagna, particolarmente meritevoli, a corsi di perfezionamento o a programmi di studio e ricerca tenuti da qualificate istituzioni pubbliche o private operanti in Italia e all'estero nel settore artistico-culturale.

4. Per l'assegnazione dei premi la Giunta regionale costituisce, con proprio atto deliberativo, una giuria formata da cinque esperti di riconosciuta fama. La giuria rimane in carica per un triennio ed i suoi membri non sono rieleggibili immediatamente nella giuria successiva. Ai membri della giuria sono corrisposti i compensi ed i rimborsi previsti dalle norme regionali in materia di compensi agli organi collegiali.

5. Nella determinazione dei criteri di valutazione la giuria opera in piena autonomia. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei premi ai vincitori indicati dalla giuria.

6. I soggetti vincitori dei premi di cui alla lettera a) del comma 1 non possono partecipare al concorso dell'anno immediatamente successivo».

2. Il comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 37 del 1994 è così sostituito:

«5. I premi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, sono liquidati in un'unica soluzione ad intervenuta esecutività della delibera di assegnazione; i premi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 sono liquidati in un'unica soluzione a presentazione di idonea documentazione relativa alla partecipazione.»

3. Ai comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1994 sono aggiunte le seguenti lettere:

«c) interviene per il miglioramento delle strutture adibite ad attività culturali;

d) contribuisce alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi operanti per le finalità della presente legge».

4. La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1994 è così sostituita:

«c) soggetti pubblici e privati».

5. Dopo l'art. 4 della L.R. n. 37 del 1994 viene inserito il seguente articolo:

«Art. 4-bis (*Interventi strutturali e finanziari*). — 1. La Regione interviene per la realizzazione, l'adeguamento e l'innovazione tecnologica da parte di soggetti pubblici e privati, di sedi e di spazi per le attività di cui all'art. 1, e per l'acquisto o la locazione di attrezzature finalizzate alle medesime attività.

2. La Regione contribuisce altresì alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi pubblici e privati operanti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, nella misura e con le procedure definite nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 3».

6. All'art. 9 della L.R. n. 37 del 1994 sono aggiunti i seguenti commi:

«6. Gli interventi di cui all'art. 4-bis, comma 1, possono realizzarsi in forma diretta, secondo le medesime procedure di cui all'art. 7 della presente legge, ovvero attraverso la concessione di contributi, in misura non superiore al 50% della spesa ammissibile, a soggetti pubblici e privati, secondo le modalità definite dall'art. 11 della L.R. n. 11 del 1985, così come modificato dall'art. 54 della L.R. n. 7 del 1995.

7. I contributi di cui all'art. 4-bis, comma 2 possono essere conferiti, anche per il tramite di soggetti convenzionati, ai soggetti individuati con le modalità e i criteri definiti nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 3 in unica soluzione anticipata dietro presentazione della prescritta documentazione.

8. I benefici, di cui all'art. 4-bis, limitatamente all'anno di assegnazione, non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale previsti dalle leggi regionali nel settore della cultura».

Art. 5.

Celebrazioni verdiane

1. Le iniziative culturali riguardanti il centenario della morte di Giuseppe Verdi sono realizzate direttamente dalla Regione secondo le modalità previste dall'art. 7 della L.R. n. 37 del 1994.

Art. 6.

Norme transitorie e finali

1. Per l'esercizio 1997 la Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, provvede con proprio atto ad integrare i programmi triennali vigenti, previsti dall'art. 3 della L.R. n. 37 del 1994 e dall'art. 8 della L.R. n. 11 del 1985, al fine di adeguarli alle modifiche introdotte dalla presente legge.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 5 della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 maggio 1997

LA FORGIA

97R0465

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 14.

Modifica della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 «Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46, e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 48 del 16 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 24 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50, è così sostituito:
«Art. 24 (*Disposizioni transitorie*). — 1. Gli organismi di gestione previsti dall'art. 5 sono costituiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; alla medesima data decadono gli organi delle Aziende istituite ai sensi della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46, i quali sono tenuti a presentare una ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere.

2. Nelle more della costituzione degli organismi previsti dall'art. 5, le Aziende di cui alla L.R. n. 46 del 1990 continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite nel rispetto delle previsioni della presente legge, ad eccezione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 1996 e del Bilancio di previsione per l'esercizio 1997 che sono approvati dai Comuni di riferimento ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 46 del 1990».

2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 27 della L.R. n. 50 del 1996, sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 24».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma 2, della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 maggio 1997

LA FORGIA

97R0466

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via F. d'Arco di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galliei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Sarto, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Goli, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 68/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Sella del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORTOFRANCO**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 81/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Magliore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via del Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Calrolì, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mamelli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Caprignone, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Gallimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mamelli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 128
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 165
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/88 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalé, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 62
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Caimaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 440.000 - semestrale L. 250.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 360.000 - semestrale L. 200.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 100.000 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.500 - semestrale L. 60.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale: destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 236.000 - semestrale L. 130.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.000 - semestrale L. 59.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 231.000 - semestrale L. 126.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 950.000 - semestrale L. 514.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 850.000 - semestrale L. 450.000
--	---

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 3 6 0 9 7 *

L. 3.000